

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2322**

Disposizioni per l'adempimento di  
obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità europee

Legge comunitaria 2010

*n. 243*

*settembre 2010*

## Servizio Studi

**Direttore**

Daniele Ravenna

tel. 06 6706\_2451

Segreteria

\_2451

\_2629

Fax 06 6706\_3588

## Servizio affari internazionali

**Direttore**

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

Segreteria

\_2989

\_3666

Fax 06 6706\_4336

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2322**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  
Comunità europee

Legge comunitaria 2010

*n. 243*

*settembre 2010*



## AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n. 2322) è stato presentato dal Governo al Senato il 5 agosto 2010.

Il disegno di legge consta di:

- relazione illustrativa;
- analisi tecnico-normativa (ATN);
- relazione tecnica;
- 11 articoli;
- due allegati (A e B) con elenchi di direttive (rispettivamente 1 e 15) da recepire mediante delega legislativa.

Il disegno di legge è stato assegnato - in conformità a quanto previsto dall'articolo 144-*bis* del regolamento del Senato - alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 15 settembre 2010, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.), 8<sup>a</sup> (Lavori pubb.), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanità), 13<sup>a</sup> (Ambiente), nonché della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Dalla data del 15 settembre 2010 decorrono quindi i termini previsti dal Regolamento del Senato per la cd. "sessione comunitaria".

Il presente *dossier* è stato predisposto dal Servizio Studi in collaborazione con l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Servizio degli Affari internazionali.

**L'Introduzione**, dopo brevi cenni sui caratteri della legge comunitaria e sulla sua procedura di esame in Senato, reca **la sintesi degli articoli e della relazione illustrativa**. Seguono **le schede di lettura degli articoli e delle direttive** di cui agli allegati A e B. Infine, il *dossier* è chiuso da **una tabella sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia**, aggiornata al 17 settembre 2010, ricavata dall'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato e gestito dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri (*EUR-Infra*).



# INDICE

INTRODUZIONE .....	11
1. LA LEGGE COMUNITARIA .....	11
1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio" .....	11
1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria" .....	12
1.3. Le prospettive di riforma della legge comunitaria.....	13
2. SINTESI DEGLI ARTICOLI .....	14
3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	20
SCHEDE DI LETTURA .....	27
<b>Articolo 1</b> <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)</i> Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 2</b> <i>(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)</i> Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 3</b> <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)</i> Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 4</b> <i>(Oneri relativi a prestazioni e controlli)</i> Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 5</b> <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)</i> Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 6</b> <i>(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i> Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 7</b> <i>(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che modifica la direttiva 85/611/CEE)</i> Scheda di lettura.....	55

## **Articolo 8**

*(Nomenclatura europea di Roma capitale)*

Scheda di lettura.....61

## **Articolo 9**

*(Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)*

Scheda di lettura.....63

## **Articolo 10**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)*

Scheda di lettura.....77

## **Articolo 11**

*(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)*

Scheda di lettura.....85

## **LA DIRETTIVA DELL'ALLEGATO A ..... 95**

DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE DEL 14 AGOSTO 2009  
RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI  
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA ..... 97

## **LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B..... 99**

DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,  
DEL 6 MAGGIO 2009, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO  
AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA  
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI  
IMPRESE DI DIMENSIONI COMUNITARIE (RIFUSIONE) (TESTO RILEVANTE  
AI FINI DEL SEE)..... 101

DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2009, SULLE  
CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE  
INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI..... 103

DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,  
DEL 18 GIUGNO 2009, CHE INTRODUCE NORME MINIME RELATIVE A  
SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO  
CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È  
IRREGOLARE ..... 107

DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM).....	109
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CONCERNENTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/48/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2000/46/CE .....	111
DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 25 AGOSTO 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA.....	113
DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO.....	115
DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) .....	117
DIRETTIVA 2009/128/CE (CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI).....	119
DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/22/CE RELATIVA AL SERVIZIO UNIVERSALE E AI DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI.....	121
DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO	

COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 2002/19/CE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ALLE RISORSE CORRELATE, E ALL'INTERCONNESSIONE DELLE MEDESIME E 2002/20/CE RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.....	125
DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009, RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA (VERSIONE CODIFICATA) .....	131
DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2009, CHE MODIFICA VARIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.....	133
DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO, DEL 16 MARZO 2010, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE FACOLTATIVA E TEMPORANEA DEL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI A RISCHIO DI FRODI .....	135
DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO DEL 16 MARZO 2010, SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE.....	137
<b>TABELLA DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....</b>	<b>139</b>

## INTRODUZIONE

### 1. LA LEGGE COMUNITARIA

#### 1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio"

La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge - è stata introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. "legge La Pergola"), che è stata poi abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. "legge Buttiglione").

L'articolo 9 della legge Buttiglione indica quale debba essere il contenuto della legge comunitaria annuale (cd. "contenuto proprio").

Il contenuto proprio della legge comunitaria è dunque il seguente:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1<sup>1</sup>;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

---

<sup>1</sup> Secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 11 del 2005, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea conseguono: a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede la possibilità di far fronte agli obblighi comunitari anche al di fuori del disegno di legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, in caso di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea, che comportano obblighi statali di adeguamento, la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo può proporre provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte.

## **1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria"**

L'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato prevede che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14<sup>a</sup> Commissione "Politiche dell'Unione europea" e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame dei due documenti procede congiuntamente fino alla fine della discussione generale, per poi dare luogo all'approvazione di due distinte relazioni generali per l'Assemblea. A sua volta, l'Assemblea procede alla discussione congiunta dei due atti e, successivamente, all'approvazione definitiva del disegno di legge e di una o più risoluzioni sulla relazione annuale.

L'attuale *iter* procedurale può essere sintetizzato nei seguenti passaggi essenziali. Entro i 15 giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione. Decorsi i 15 giorni della fase consultiva, durante i quali la 14<sup>a</sup> Commissione inizia la discussione congiunta, entro i successivi 30 giorni quest'ultima esamina gli emendamenti al disegno di legge e conclude l'esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni delle Commissioni competenti per materia.

La differenza forse più marcata rispetto agli ordinari disegni di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Il comma 4 dell'articolo 144-*bis* prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 97 del Regolamento, *“sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea”*.

Nel corso dell'esame in Assemblea, vige il criterio previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, secondo cui possono essere presentati, anche dal solo proponente, solamente gli emendamenti in precedenza respinti in 14<sup>a</sup> Commissione. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di ammettere

nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

La *ratio* di questa disciplina è rinvenibile nell'esigenza di assicurare la trattazione rapida del disegno di legge comunitaria, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi imposti dal diritto comunitario. Per quanto riguarda l'oggetto proprio della legge comunitaria, che costituisce il parametro per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, sopra riportato per esteso.

### **1.3. Le prospettive di riforma della legge comunitaria**

Si deve segnalare che lo strumento della legge comunitaria potrebbe subire delle modifiche in conseguenza dell'approvazione di un organico disegno di legge di riforma della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che inciderebbe principalmente sulla legge n. 11 del 2005.

Su tale riforma, principalmente ispirata ad adeguare l'ordinamento interno alle innovazioni del trattato di Lisbona, si attende una organica proposta di legge da parte del Governo, che sarebbe di prossima presentazione alle Camere.

In tale proposta, una parte rilevante sarebbe dedicata alla fase discendente e ai provvedimenti di attuazione delle normativa europea. Come rilevato dal Ministro Ronchi nell'audizione svolta in Senato il 19 maggio 2010 sull'attuazione del trattato di Lisbona, appare indispensabile una velocizzazione degli strumenti attualmente in uso per arrivare al recepimento della normativa europea. Secondo il Ministro, la legge comunitaria sta mostrando dei limiti sotto questo profilo, considerata la sua crescente caratterizzazione come legge *omnibus*, che costringe il provvedimento a ripetute *navette* tra i due rami del Parlamento.

A tale riguardo, il Governo intenderebbe quindi proporre alle Camere un duplice provvedimento di recepimento. Attraverso lo sdoppiamento della legge comunitaria, si avrebbe una legge di delegazione europea, dedicata alle sole deleghe per il recepimento di direttive, ed una legge europea, in cui confluirebbero tutti gli altri contenuti tipici dell'attuale legge comunitaria. Ciò dovrebbe consentire di arrivare ad una approvazione più rapida della prima delle due leggi, risolvendo così quanto meno il problema del ritardo nell'attuazione delle direttive.

## 2. Sintesi degli articoli

### Articolo 1

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

L'**articolo 1** conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

### Articolo 2

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

L'**articolo 2** detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.

### Articolo 3

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

L'**articolo 3** prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa;
- regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010.

A tal fine, il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010 e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400 del 1988<sup>2</sup>, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.

---

<sup>2</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

#### **Articolo 4**

*(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*

L'**articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. In particolare i predetti oneri devono essere posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre le entrate derivanti dalle tariffe vanno attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

#### **Articolo 5**

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

L'**articolo 5** conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

#### **Articolo 6**

*(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)*

L'**articolo 6** riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici.

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 1** incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

#### **Articolo 7**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che modifica la direttiva 85/611/CEE)*

L'**articolo 7** reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La norma impone al Governo, nell'esercizio della delega, il rispetto - oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili - anche di principi e criteri direttivi specifici. Tra questi spiccano:

- la necessità di apportare modifiche al TUF che consentano alle società di gestione di istituire e gestire fondi comuni di investimento in altri Stati Membri, nonché in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate;
- l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della direttiva;
- il recepimento delle disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture c.d. *master-feeder*;
- l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia;
- la ridefinizione delle norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;
- l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore adeguando, in particolare, la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
- l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate.

### **Articolo 8**

*(Nomenclatura europea di Roma capitale)*

L'**articolo 8** riconosce al territorio di "Roma Capitale" la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica.

### **Articolo 9**

*(Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)*

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. Con il *corpus* normativo preesistente deve confrontarsi la delega di cui al **comma 1**, che conferisce al legislatore delegato l'individuazione di principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica, prevedendo percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione; l'esigenza di omogeneità riemerge anche nel criterio direttivo volto a prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione. L'ulteriore criterio di delega prescrive di determinare "le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi".

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari (**comma 2**) e potrà essere seguito da decreti correttivi ed integrativi (**comma 3**).

L'ultimo criterio direttivo della delega prescrive al legislatore delegato di indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente: secondo la relazione governativa ciò è volto a garantire "l'attività delle guide già abilitate", tanto è vero che il **comma 4** dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Trattandosi di "un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti", il **comma 5** precisa che l'intervento avviene ad invarianza di oneri finanziari.

### **Articolo 10**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)*

L'**articolo 10** reca una ampia disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento: della direttiva 2009/136/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e della direttiva 2009/140/CE sull'accesso, l'interconnessione e le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

### **Articolo 11**

*(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)*

L'articolo 11 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nell'ordinamento giuridico nazionale e, in particolare, ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del citato istituto, che si intende inserire nell'ambito del Codice civile, all'interno del Titolo III (*Dei singoli contratti*) del Libro IV (*Delle Obbligazioni*).

L'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010.

Il **comma 2** chiarisce che la disciplina della fiducia deve realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, incluse quelle tributarie, oltre che tenere in considerazione i relativi modelli normativi dei principali Stati membri dell'Unione europea. Il comma in esame precisa, inoltre, che la suddetta

disciplina deve rispettare la normativa comunitaria, le convenzioni internazionali ed essere conforme ai principi e criteri direttivi precisati al comma 6.

Il successivo **comma 3** stabilisce che l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina della delega avvenga su proposta del Ministro della giustizia, con il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** precisa, inoltre, che gli schemi dei suddetti decreti legislativi siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del relativo parere.

Il **comma 5** facoltizza il Governo ad emanare disposizioni correttive e integrative dei suddetti decreti legislativi delegati, entro i ventiquattro mesi successivi alla loro data di entrata in vigore.

I principi e criteri direttivi della delega sono individuati specificamente dal successivo **comma 6**. In particolare:

- la **lettera a)** definisce il contratto di fiducia come lo strumento negoziale con il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce in forma di patrimonio separato beni o diritti o somme di denaro a un altro soggetto (fiduciario) che li amministra in funzione di uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati, o determinabili.
- La **lettera b)** stabilisce quindi che il contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

La **lettera c)** prevede, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario al fiduciante, l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia.

La **lettera d)** prevede che venga dettata una disciplina *ad hoc* per la fiducia:

- a)* a scopo di garanzia;
- b)* a scopo assistenziale.

La successiva **lettera e)** stabilisce che i decreti legislativi delegati disciplinino i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, ovvero del soggetto terzo nominato per far valere gli obblighi del fiduciario.

In base a quanto previsto dalla **lettera f)**, i suddetti decreti dovranno disciplinare anche l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendicontazione.

- Ai sensi della **lettera g)**, dovrà essere disciplinata anche la cessazione del fiduciario dall'incarico.

- In base a quanto previsto dalla successiva **lettera h)**, dovranno altresì essere disciplinate: la durata del contratto, la revoca/rinuncia del fiduciario, la possibilità di nomina di un fiduciario provvisorio da parte del giudice.
- La **lettera i)** prevede, poi, che vengano disciplinate le cause di scioglimento del contratto di fiducia.
- La **lettera l)** stabilisce, inoltre, che vengano determinate le ipotesi in cui gli effetti del contratto in esame possano scaturire da sentenza del giudice.
- Ai sensi della successiva **lettera m)**, dovrà essere prevista l'applicabilità della disciplina della fiducia anche qualora i relativi effetti derivino da testamento.
- La **lettera n)** stabilisce, inoltre, che la disciplina della fiducia contenga una specifica previsione circa l'applicabilità della stessa anche all'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari.
- In base alla **lettera o)**, dovranno essere dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alle seguenti discipline: di tutela dei creditori; sul contratto a favore di terzo; sulla cessione dei crediti futuri; degli strumenti finanziari.
- In base alla **lettera p)**, dovranno essere dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori.
- La delega contenuta nell'articolo in commento si preoccupa, inoltre, di assicurare la trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina. A tal fine, la **lettera q)** prevede che i decreti legislativi delegati assicurino in ogni caso il coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.
- La **lettera r)**, infine, contiene un criterio di delega con il quale si rende possibile al legislatore delegato coordinare la nuova regolamentazione del contratto di fiducia con la vigente disciplina fiscale sul *trust*.

### 3. Il contenuto della relazione illustrativa

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 dispone all'articolo 8, comma 5, che il disegno di legge comunitaria contiene una relazione in cui il Governo riporta una serie di informazioni relative allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

In particolare, la relazione deve contenere:

a) I dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e delle violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana

La relazione al disegno di legge comunitaria 2010 segnala che, alla data del 31 dicembre 2009, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 154 procedure di infrazione, di cui 125 concernenti casi di violazione del diritto comunitario e 29 concernenti casi di mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano.

Le procedure sono poi suddivise per stato di avanzamento. Tra quelle per violazione del diritto comunitario: 62 sono allo stato iniziale della lettera di messa in mora (o della messa in mora complementare) ex art. 226 del trattato CE (ora corrispondente all'art. 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), attestante l'inadempimento dello Stato membro; 28 sono alla fase del parere motivato; per 11 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia, mentre le sentenze pronunciate sono state 8. La relazione dà anche conto del fatto che per 8 infrazioni si è arrivati alla lettera di messa in mora ex art. 228 del trattato CE (ora corrispondente all'art. 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), attestante il persistente inadempimento dello Stato membro, mentre per 8 si è arrivati al parere motivato, sempre ai sensi dell'art. 228 del trattato CE.

Per quanto concerne le 29 infrazioni per mancata attuazione di direttive, 15 sono allo stadio della lettera di messa in mora, 11 sono alla fase del parere motivato, per una è stato presentato ricorso alla Corte di giustizia, mentre 2 sono state oggetto di sentenza ai sensi dell'art. 226 del trattato CE.

Nella relazione del Governo è anche presente una suddivisione delle infrazioni per settore. Il maggior numero di infrazioni si registra nel settore dell'ambiente (35), seguito dai settori della fiscalità e dogane (21), degli affari economici e monetari (12), della libera prestazione dei servizi (10) e da quello del lavoro e degli affari sociali. Più staccati gli altri, tra i quali si segnalano il settore della libera circolazione delle merci (7) e i settori dell'agricoltura, dell'energia e dei trasporti (ciascuno con 6 infrazioni).

## **Le procedure di infrazione**

*La valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea degli atti e dei comportamenti degli Stati membri è sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia che, su ricorso della Commissione europea, effettua l'accertamento formale, mediante sentenza, della corretta applicazione delle norme europee da parte dei singoli Stati, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 226 del trattato CE). La Commissione può inoltre continuare, ai sensi dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 228 del Trattato CE), la procedura a carico dello Stato membro, nel caso in cui questi non si adegui alla sentenza pronunciata ex articolo 258 del trattato FUE. Anche in questo caso, la Corte di giustizia può accertare l'inadempimento dello Stato agli obblighi nascenti dai trattati, con la possibilità, altresì, di condannare lo stesso al pagamento di sanzioni pecuniarie.*

*La Commissione ha il potere discrezionale di decidere se avviare o meno la procedura di infrazione, così come ha piena autonomia sul momento in cui presentare il ricorso alla Corte di giustizia. Esercita d'ufficio il proprio potere di controllo, ma il suo intervento può essere sollecitato da singoli cittadini od operatori mediante la presentazione di un reclamo. La Corte di giustizia, dal canto suo, ha una competenza di natura obbligatoria ed esclusiva, non essendo richiesta l'espressa accettazione da parte dei singoli Stati membri della sua giurisdizione.*

*L'inadempimento dello Stato può consistere nella violazione di una qualsiasi obbligazione, che incomba su di esso, derivante dal sistema giuridico dell'Unione europea considerato nel suo insieme. L'infrazione può assumere un carattere commissivo o omissivo, a seconda che essa si sia concretizzata nell'adozione di un atto incompatibile con una disposizione di diritto primario o secondario, ovvero nell'aver omesso di dare attuazione ad una direttiva. Anche l'ipotesi di tardiva attuazione del diritto dell'Unione europea rientra nella violazione degli obblighi imposti ai singoli Stati membri.*

*La procedura d'infrazione è condotta nei confronti dello Stato membro, unico soggetto passibile di essere citato dinnanzi alla Corte di giustizia. I trattati, infatti, riconoscono gli Stati quali unici responsabili dell'adempimento alla normativa europea, al di là della possibilità, a livello interno, di far dipendere l'applicazione della stessa da organi decentrati – per esempio, entità territoriali – o da organi e giurisdizioni costituzionalmente indipendenti.*

*Da diversi anni, inoltre, la Commissione europea ha iniziato a ricorrere all'art. 260 del trattato FUE (ex art. 228 del trattato CE) in modo sistematico e con procedure più rapide. Oggi trascorre circa un anno e mezzo tra la prima e la seconda sentenza della Corte (rispettivamente emesse ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato FUE). Le sanzioni applicabili dalla Corte sono di due tipi: la somma forfettaria o la penalità di mora. Esse, secondo la sentenza pronunciata nei confronti della Francia, del 12 luglio 2005 (causa C-304/02), possono essere applicate anche cumulativamente. Secondo i criteri di massima stabiliti dalla Commissione europea, per l'Italia, la somma forfettaria parte da un minimo di 10 milioni di euro, mentre la penalità di mora può variare tra 10 mila e 700 mila euro al giorno.*

*Va, infine, sottolineato che il nuovo art. 260, par. 3, del trattato FUE, introduce la possibilità che la Commissione richieda alla Corte di giustizia, già nel suo primo ricorso ai sensi dell'art. 258 del trattato FUE, oltre all'accertamento dell'inadempimento, anche la condanna degli Stati al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mero inadempimento all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa. Nel sistema vigente prima del trattato di Lisbona, la condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie era, invece, possibile solo a seguito di una condanna ai sensi dell'art. 228 del trattato CE.*

**b) L'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa**

La relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria 2010 contiene un elenco di 74 direttive da attuare o attuate in via amministrativa. Di queste direttive, 55 sono ancora da attuare, mentre per le restanti 19 si è già provveduto ad emanare gli atti amministrativi di recepimento. L'elenco è aggiornato al 15 febbraio 2010.

Si elencano, di seguito, le 55 direttive da attuare in via amministrativa e non ancora attuate, riportate dal Governo nella relazione:

2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;
2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;
2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione);
2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2009/70/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo;
2009/74/CE della Commissione, del 26 – giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;
2009/77/CE della Commissione, del 1° luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive;
2009/82/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo;
2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;
2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido borico come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo d'alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'anidride borica come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;
2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità;
2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metomil;
2009/116/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive;
2009/117/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione dell'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 come sostanza attiva;
2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;
2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2009/130/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2009/134/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005;
2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius;
2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive;
2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2009/152/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I;
2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate;
2009/154/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento della sostanza attiva ciflufenamid;
2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor;
2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico;
2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione;
2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame;
2009/164/UE che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;

2010/1/CE Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2010/3/UE della Commissione, dello febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;
2010/4/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico;
2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2010/8/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2010/9/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l'inclusione nell'allegato I della direttiva del principio attivo fosforo d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V;
2010/10/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2010/11/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

c) L'esposizione delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa

La relazione illustrativa del Governo segnala che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009.

d) L'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati

La relazione illustrativa del Governo segnala che non risultano, nel 2009, direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005.

e) L'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro

competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

La relazione del Governo dà conto del fatto che alla data del 25 gennaio 2010 sono pervenute comunicazioni da parte di regioni o province autonome di avvenuto recepimento di normativa dell'Unione europea. Le regioni che hanno provveduto alla comunicazione, con l'indicazione dell'atto europeo recepito, sono indicate nella tabella seguente:

Regioni o Province autonome	Direttive	Regolamenti	Norme dei trattati	Atti minori
Lombardia	7	2		
Trento	4			
Puglia	3			
Valle d'Aosta	4			
Umbria	1			
Friuli-Venezia Giulia	3	6		1
Piemonte	4			
Abruzzo	3			
Sardegna	4	3	1	1
Emilia-Romagna	1			

### **L'intervento dello Stato "anticipato, suppletivo e cedevole"**

*Il recepimento diretto da parte delle regioni e delle province autonome pone delicati problemi di compatibilità con le norme eventualmente fissate dalla normativa statale. Il problema è tuttavia risolto con una disposizione contenuta nelle ultime leggi comunitarie, nonché nella legge n. 11 del 2005, che prefigura, nelle materie di competenza regionale, un intervento statale in via anticipata, suppletiva e cedevole. Più precisamente, si prevede che i decreti legislativi adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.*

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1**

### *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n.11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza

istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

**L'articolo 1** conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dall'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86<sup>3</sup> è ora espressamente prevista, in via generale, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11<sup>4</sup> il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

Il **comma 1** non individua il termine generale per l'esercizio della delega mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le

<sup>3</sup> "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

<sup>4</sup> "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

direttive comprese negli allegati A e B<sup>5</sup> ma introduce un termine flessibile: ciascuna direttiva elencata negli allegati A e B dovrà essere attuata nel **termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto dalla direttiva stessa.**

Si ricorda che anche le ultime tre leggi comunitarie<sup>6</sup> prevedevano un termine flessibile, ma lo facevano coincidere con il termine di recepimento di ciascuna delle direttive medesime.

Il comma in esame anticipa dunque di due mesi il termine di recepimento rispetto a quanto avveniva in passato. Tale decisione è così motivata nella relazione illustrativa: *"Nelle ultime tre leggi comunitarie il disegno di legge prevedeva in via generale, la coincidenza del termine di recepimento della direttiva con quello di esercizio della delega legislativa. Ciò ha consentito di ridurre sensibilmente l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento, senza peraltro evitarne del tutto l'insorgenza, atteso che la proroga consentita dall'articolo 1, comma 3, alla quale non si ritiene opportuno rinunciare, determina nei fatti un possibile differimento del termine di esercizio della delega sino a tre mesi. Poiché è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive, considerato altresì che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza, si rende necessario operare uno sforzo ulteriore per ridurre i tempi di recepimento, anche per evitare il danno all'immagine che il nostro Paese subisce nel momento in cui vengono avviate nuove procedure d'infrazione per mancato recepimento, a volte proprio quando l'iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione è in corso. Per tale ragione [...] si è stabilito di anticipare il termine di delega di due mesi rispetto a quello stabilito nelle ultime leggi comunitarie".*

Accanto al termine generale "flessibile", il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine:

- alle direttive comprese negli allegati A e B il cui termine di recepimento (individuato nella maniera suddetta) sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame: in questo caso il termine della delega è di **tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;**

---

<sup>5</sup> Si ricorda che la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge: cfr. art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

<sup>6</sup> Il riferimento è alla legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), alla legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) e alla legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96).

- alle direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di **dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame**.

La distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che (**comma 3**) il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega sia prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all'esecutivo.

Il **comma 2** richiama la procedura prevista dall'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>7</sup> per l'adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Il **comma 4** reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie.

I relativi schemi di decreto legislativo:

---

<sup>7</sup> "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri".

- dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196<sup>8</sup> (art. 17, comma 3);
- saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

*Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla suddetta legge 196/2009.*

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost.<sup>9</sup>, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

Viene così introdotto il cosiddetto "doppio parere", limitatamente alla fattispecie finanziaria. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 9).

Il **comma 5** autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

Il **comma 6** prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 11/2005.

Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost. – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

Per quanto concerne l'attuazione della normativa comunitaria, l'art. 117, quinto comma, Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

---

<sup>8</sup> "Legge di contabilità e finanza pubblica".

<sup>9</sup> L'art. 81, comma quarto, Cost. stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

L'art. 11, comma 8, della legge 11/2005 prevede un'articolata garanzia per le Regioni e Province autonome, in forza della quale gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome:

- entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;

- sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Analogamente, l'art. 13, comma 2, della medesima legge 11/2005 stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:

- per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;

- a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria.

Essi perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l'art. 16, comma 3, in riferimento all'attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano "alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8". La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, ma non per le tipologie di atti statali sostitutivi che essa presuppone.

Quanto previsto al comma 6 per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, è altresì previsto, dal **comma 7**, anche per i decreti legislativi recanti la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari, adottati ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in esame.

Il **comma 8** prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

- una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto;

- un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo "modalità di individuazione" delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

Il **comma 9** concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni.

Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.



## **Articolo 2**

### *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella

dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito

amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già

attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

**L'articolo 2** detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.

Si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

La disposizione, prima di elencare tali principi generali, richiama due ulteriori categorie di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe:

- si tratta, innanzitutto, degli specifici criteri di delega previsti dal Capo II del provvedimento in esame, contenente disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa;
- in secondo luogo, sono fatti salvi principi e criteri contenuti nelle singole direttive da attuare.

Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla **lettera a)** prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa: si ripropone così un principio introdotto nelle leggi comunitarie 2008 e 2009 in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea.

La **lettera b)** dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salve "le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa".

Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella **lettera c)**. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti principi e criteri direttivi<sup>10</sup>:

- introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
- introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo "interessi costituzionalmente protetti". Quest'ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria per il 2002 (legge 3 febbraio 2003, n. 14). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento ad "interessi generali dell'ordinamento interno, compreso l'ecosistema". In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che

---

<sup>10</sup> Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell'art. 2, lett. d), della legge 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e principi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate "non appare certo perspicua. [...] La Corte esprime dunque l'auspicio che il Legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso".

espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità<sup>11</sup>;

- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 e ss. del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274<sup>12</sup>, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);

- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;

- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);

- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);

- riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa "residuale" delle regioni.

L'articolo in esame prevede inoltre due criteri che non erano presenti nelle leggi comunitarie precedenti:

- ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale;

- al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti

---

<sup>11</sup> Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell'ordinamento interno, in quanto ritenuti meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla legge 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla legge 205/1999, e dal decreto legislativo 507/1999, emanato in base alla delega ivi prevista.

<sup>12</sup> "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

dall'articolo 240, terzo e quarto comma, c.p. e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>13</sup>.

L'art. 240 c.p. prevede che, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. Il secondo comma prevede che sia sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Il terzo comma, richiamato dalla disposizione in esame, stabilisce che le disposizioni della prima parte e del n. 1 del secondo comma non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. Il quarto comma, anch'esso richiamato dal provvedimento in esame, prevede invece che la disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

L'art. 20 della legge 689/1981 prevede che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione obiettiva con un reato, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (ma ciò non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).

Il principio di delega di cui alla **lettera d)** fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo, si stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di

---

<sup>13</sup> "Modifiche al sistema penale".

rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183<sup>14</sup> (vedi *infra*), ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Analoghe disposizioni sono contenute nelle più recenti leggi comunitarie.

La citata legge 183/1987 istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell'art. 5 di tale legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Le procedure finanziarie riguardanti le erogazioni concesse dal Fondo di rotazione delle politiche comunitarie sono state modificate dall'art. 65, comma 2, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). Richiamando le nuove procedure finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il ciclo di interventi dei Fondi strutturali 2000-2006, la norma ha autorizzato il Fondo di rotazione ad anticipare alle amministrazioni centrali l'acconto dei contributi comunitari previsto dall'art. 32, par. 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, direttamente in base ai programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari, anziché, come in precedenza, in base ai progetti in cui si articolano i programmi di intervento. La norma intende facilitare l'avvio da parte delle amministrazioni centrali degli interventi, ovviando alla mancanza di disponibilità di cassa in attesa del ricevimento dell'acconto da parte comunitaria, fermo restando il successivo reintegro al Fondo stesso degli accreditati provenienti dall'Unione europea. I ritardi nell'avvio dell'attuazione degli interventi comportano, infatti, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Criteri legati all'armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle **lettere e) e f)**. In particolare, si dispone che:

- l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata);
- nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega.

Criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella **lettera g)**, che si pone inoltre l'obiettivo di garantire, attraverso specifiche forme di coordinamento, anche la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità. Sono

---

<sup>14</sup> "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".

espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Si ricorda che i primi tre principi qui menzionati (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>15</sup> a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, hanno assunto rilievo costituzionale in virtù della legge cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest'ultima, nel novellare l'art. 118 Cost., ha infatti posto i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Il principio di leale collaborazione, pur non espressamente menzionato dall'art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C. Cost. 303/2003).

La **lettera h)** fissa il principio secondo cui deve darsi attuazione con un unico decreto legislativo alle direttive che:

- riguardino le stesse materie;
- pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio di "attuazione unitaria" è destinato a operare qualora non siano "di ostacolo" i diversi termini di recepimento delle direttive.

---

<sup>15</sup> *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*.



### **Articolo 3**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati

ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

**L'articolo 3**, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti;
- regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei

precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

A tal fine, il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400 del 1988<sup>16</sup>, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

---

<sup>16</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

## **Articolo 4**

### *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della citata legge n.11 del 2005, e successive modificazioni.

**L'articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 11 del 2005<sup>17</sup>, che:

- pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri per prestazioni e controlli, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria (articolo 9, comma 2)<sup>18</sup>;
- dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (articolo 9, comma 2-*bis*).

---

<sup>17</sup> *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari* (cd. "legge Buttiglione").

<sup>18</sup> Lo stesso articolo 9 stabilisce che tali tariffe siano predeterminate e pubbliche.



## Articolo 5

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i

relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**L'articolo 5** conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Disposizioni analoghe sono contenute nelle precedenti leggi comunitarie (da ultimo, si veda l'art. 5 della legge comunitaria 2009 - legge 4 giugno 2010, n. 96).

Il termine previsto dal **comma 1** per l'esercizio della delega è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che anche il disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), conformemente a quanto disposto dalle leggi comunitarie precedenti, prevedeva originariamente che il termine della delega per il riordino normativo decorresse dall'entrata in vigore della legge comunitaria stessa.

Tuttavia, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, la disposizione è stata modificata, prevedendo invece il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, al fine di farlo coincidere con il termine per l'esercizio

della delega integrativa e correttiva di cui all'art. 1, comma 5 (cfr. art. 5 della legge comunitaria 2009).

Come si è detto, le leggi comunitarie precedenti presentavano invece la medesima formulazione dell'articolo in esame.

I decreti legislativi di riordino sono adottati secondo le modalità e in conformità ai principi e criteri direttivi posti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>19</sup>.

Si ricorda che l'art. 20 richiamato reca una pluralità di principi e criteri direttivi volti a conformare l'opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

Il comma in esame precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il secondo periodo del comma 1** dispone che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione) o, più generalmente, "altre materie di interesse delle regioni".

*Con riferimento all'identica formulazione impiegata nel disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449, vedi ora art. 5 della legge comunitaria 2009), il Comitato per la legislazione della Camera e le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nei rispettivi pareri, avevano sottolineato la genericità dell'espressione "altre materie di interesse delle regioni". La formulazione non è stata tuttavia modificata nel corso dell'esame parlamentare ed è dunque presente nei medesimi termini nel testo della legge comunitaria 2009.*

*Si osserva che l'art. 20 della legge 59/1997, al quale il comma in esame come si è detto fa rinvio prevede, al comma 5, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 20 medesimo.*

**Il comma 2 stabilisce (primo periodo)** che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei.

---

<sup>19</sup> "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (c.d. "Bassanini 1"). L'art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

Inoltre, esso precisa (**secondo periodo**) che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

*Il secondo periodo - già presente in altre leggi comunitarie - ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente. Stante la sua sostanziale irrilevanza giuridica, e al limite la sua equivocità, si consideri l'opportunità della sua soppressione.*

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse tra le precedenti leggi comunitarie, a partire dal 1994<sup>20</sup>, in tema di riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie. L'emanazione del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce – a tutt'oggi – l'unico esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994<sup>21</sup>).

---

<sup>20</sup> Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

<sup>21</sup> Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.



## Articolo 6

### *(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)*

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle

seguinti: «contributo pari a 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

**L'articolo 6** - novellando l'art. 1, comma 409, della L. 23 dicembre 2005, n. 266<sup>22</sup>, e successive modificazioni - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e i dispositivi su misura).

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** del presente **articolo 6** sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

La soppressione della tariffa, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516; in particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici<sup>23</sup>.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 1** dell'**articolo 6** incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

Tale contributo è commisurato alle spese sostenute dalle suddette imprese nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti (al netto delle spese per il personale addetto, nonché<sup>24</sup> di quelle per le attività di

---

<sup>22</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

<sup>23</sup> Norme di cui all'art. 4 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, e successive modificazioni, e all'art. 4 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni.

<sup>24</sup> In base alla norma di esclusione posta dall'art. 2, comma 381, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, purché tali attività siano svolte in coerenza con i programmi regionali ovvero siano accreditate nei programmi di educazione continua in medicina).

Sulla base di calcolo così determinata si applica, attualmente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla **lettera a)** in esame propone di elevare tale misura a 5,5 punti percentuali.

Si ricorda che il contributo deve essere versato dalle imprese, in conto entrate del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno (entro il medesimo termine le imprese devono dichiarare, mediante autocertificazione, l'ammontare delle spese summenzionate sostenute nell'anno precedente). I relativi proventi sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute e destinati al miglioramento ed al potenziamento delle attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del summenzionato repertorio generale, all'attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, all'effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, all'istituzione di registri di patologie che richiedano l'impiego di dispositivi medici, nonché alla stipulazione di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore.

## Articolo 7

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che modifica la direttiva 85/611/CEE)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*;

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della

direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 7** in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La direttiva è compresa nell'Allegato A; per approfondimenti sul suo contenuto, si veda quindi la relativa scheda, più oltre nel presente *dossier*.

Si ricorda che la direttiva 2009/65/CE ha modificato la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente, anch'essa, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che ha già nel corso degli anni aveva subito diverse e sostanziali modifiche.

In occasione di nuove modifiche della suddetta direttiva si è ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione, a conclusione - come emerge dal secondo *considerando* - di un percorso avviato con il Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d'investimento nell'UE, da cui è scaturito l'ampio ventaglio di modifiche alla direttiva 85/611/CEE apportate dalla direttiva 2009/65/CE.

Ai fini della direttiva 2009/65/CE si intendono per OICVM gli organismi:

a) il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali

riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Si ricorda, inoltre, che nell'ordinamento interno, il quadro di riferimento in materia è la disciplina dettata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - c.d. TUF). In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF gli «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR) (equivalenti agli OICVM della direttiva europea) sono individuati nei fondi comuni di investimento e nelle «società di investimento a capitale variabile» (SICAV).

La norma in esame impone al Governo, nell'esercizio della delega, il rispetto - oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili - anche di principi e criteri direttivi specifici.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** prescrive di apportare al TUF le modifiche necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva:

- sia confermando il ricorso alla disciplina secondaria ove opportuno;
- sia attribuendo relative competenze e poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5 del TUF già attribuisce, in materia di vigilanza, alla Banca d'Italia la competenza per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. Alla Consob viene invece attribuita la competenza per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, operando in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati. Al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, è prevista anche la stipula di un apposito protocollo d'intesa tra i due organismi.

L'articolo 6 del TUF stabilisce, in estrema sintesi, che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplini con regolamento: gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili; gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; le regole applicabili agli OICR

La Consob invece, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti.

La Banca d'Italia e la Consob disciplinano poi congiuntamente con regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, una serie di obblighi relativi ai soggetti abilitati.

La **lettera b)** stabilisce che le modifiche al TUF dovranno consentire:

- alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati Membri;

- alle società di gestione armonizzata di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia.

La **lettera c)** prevede vengano apportate modifiche al TUF in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, anche per garantire che:

- a) una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta al rispetto delle norme italiane sulla costituzione ed il funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati;
- b) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia da parte di succursali delle società di gestione armonizzate rispetti le regole di comportamento previste dal TUF.

Ai sensi della **lettera d)** vanno attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della direttiva. I criteri e le modalità per l'esercizio di tali poteri devono ricalcare quelli previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Si ricorda che l'articolo 98 della direttiva 2009/65/CE conferisce tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari alle autorità competenti sono conferiti. Le autorità competenti hanno, tra gli altri, il potere di:

- accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
- richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni;
- eseguire ispezioni in loco;
- richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico;
- richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
- richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 187-*octies* del TUF disciplina i poteri della CONSOB, prevedendo che nei confronti dei soggetti informati sui fatti essa possa, tra l'altro:

- richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma;
- richiedere le registrazioni telefoniche esistenti;
- procedere ad audizione personale;
- procedere al sequestro dei beni;
- procedere ad ispezioni e perquisizioni.

Alla CONSOB è altresì consentito di avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedere la comunicazione di dati personali, avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi, accedere direttamente ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

La **lettera e)** impone il recepimento delle disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture c.d. *master-feeder*.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 2009/65/CE, è previsto che, indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti, gli Stati membri debbono consentire fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p)<sup>25</sup>.

Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d'origine dell'OICVM oggetto di fusione<sup>26</sup>.

Si ricorda che, per quanto concerne invece le strutture *master-feeder*, l'intero capo VIII della direttiva (articoli 58-67) è ad esse dedicato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 58 un OICVM *feeder* è un OICVM o un suo comparto di investimento che ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo («OICVM *master*»).

Un OICVM *feeder* può detenere fino al 15% del suo patrimonio in liquidità detenute a titolo accessorio, strumenti finanziari derivati (utilizzabili solo a fini di copertura) e beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività (se l'OICVM *feeder* è una società di investimento).

Un OICVM *master* è invece un OICVM o un suo comparto di investimento che:

- a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM *feeder*;
- b) non è esso stesso un OICVM *feeder*; e
- c) non detiene quote di un OICVM *feeder*.

Mentre la **lettera f)** prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia, la **lettera g)** prevede la ridefinizione - secondo le previsioni della direttiva - delle norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati; ai sensi della **lettera h)** vanno invece attuate le misure di tutela dell'investitore adeguando, in

---

<sup>25</sup> L'articolo 2, paragrafo 1, lettera p) della direttiva definisce la «fusione» un'operazione con la quale:

i) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali quote;

ii) due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali quote;

iii) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento.

<sup>26</sup> L'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), della direttiva definisce «fusione transfrontaliera» una fusione di OICVM:

- i) di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure
- ii) stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro.

particolare, la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti.

La **lettera i)** prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate. Dette sanzioni dovranno essere in linea con quelle già stabilite nel TUF in tema di disciplina degli intermediari, anche riguardo ai limiti massimi ivi previsti.

Sul punto, si ricorda che l'articolo 99 della direttiva 2009/65/CE rimanda agli Stati membri per l'individuazione delle norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e la previsione di tutte le misure necessarie per la loro esecuzione.

Quanto al TUF, questo individua le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nello stesso Testo unico nel titolo II della parte V dedicata alle sanzioni (articoli da 187-*quinquiesdecies* a 196).

La **lettera l)** del comma 1 prevede che venga realizzato un complessivo coordinamento della disciplina in materia

Il **comma 2** riporta - infine - la consueta clausola diretta ad evitare che maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica possano derivare dall'attuazione della direttiva 2009/65/CE.

## **Articolo 8**

### *(Nomenclatura europea di Roma capitale)*

1. Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di «Roma Capitale» è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.

**L'articolo 8** riconosce al territorio di "Roma Capitale" la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica.

Si ricorda che, ai sensi del terzo comma dell'art. 114 Cost., Roma è la capitale della Repubblica e la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

L'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42<sup>27</sup>, in materia di federalismo fiscale, reca l'ordinamento transitorio di Roma capitale, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane. In attuazione della delega contenuta in tale disposizione è stato recentemente adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 42<sup>28</sup>. Secondo la relazione illustrativa di tale provvedimento (A.G. n. 241), esso predispone il contesto ordinamentale necessario affinché, entro il termine della delega di cui al comma 5 del suddetto art. 24, possano essere successivamente adottati altri decreti legislativi recanti i rimanenti contenuti previsti dalla delega stessa ed in particolare le ulteriori funzioni assegnate a Roma capitale in considerazione della sua specialità.

Con l'acronimo NUTS viene indicata la classificazione statistica comune delle unità territoriali, istituita dal regolamento 26 maggio 2003, n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.

La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.

Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

---

<sup>27</sup> "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

<sup>28</sup> "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale".

Livello	Minimo	Massimo
NUTS 1	3 milioni	7 milioni
NUTS 2	800.000	3 milioni
NUTS 3	150.000	800.000

Le modifiche alla classificazione delle aree NUTS determinate dagli appositi provvedimenti legislativi nazionali devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea a cura di ciascuno Stato membro interessato al fine di essere puntualmente riprese nella lista di cui all'Allegato 1 del suddetto regolamento 1059/2003.

Per quanto riguarda l'Italia, il Livello NUTS 2 - quello che viene attribuito dall'articolo in esame a Roma capitale - corrisponde alle regioni (mentre il NUTS 3 corrisponde alle province).

Secondo la relazione illustrativa, la finalità della disposizione in esame è quella di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione del già ricordato art. 24 della legge sul federalismo fiscale. A tal proposito, la relazione ricorda che i fondi strutturali europei di cui all'Obiettivo 1 sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2, mentre quelli meno cospicui di cui all'Obiettivo 2 sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3.

Poiché attualmente nella lista di cui all'Allegato 1 al regolamento 1059/2003 compare soltanto la provincia di Roma a titolo di area NUTS 3, l'articolo in esame ha lo scopo di sottrarre il territorio di Roma Capitale dalla suddetta qualifica e di elevarlo ad area da ricomprendere nell'Obiettivo 1.

La relazione tecnica al disegno di legge afferma che l'articolo in esame non comporta alcun effetto sulla finanza pubblica, in quanto per la sua attuazione saranno utilizzate esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.

## **Articolo 9**

*(Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;

b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**L'articolo 9** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. Si tratta di una disciplina che appartiene al novero delle attività

che - prima della revisione costituzionale del 2001 - erano state ricondotte al *genus* "turismo"<sup>29</sup>, e che invece l'elaborazione più recente (avallata dalla sentenza 19-29 ottobre 2009 n. 271 della Corte costituzionale)<sup>30</sup> riconduce alla disciplina delle professioni<sup>31</sup>: in tale ambito, per il Governo, " un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie" (v. relazione al disegno di legge).

L'articolo 33 comma quinto della Costituzione italiana ("È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale") ammette che le professioni siano disciplinate; si tratta della norma attributiva di un potere alla pubblica amministrazione per il conseguimento di finalità di interesse generale. Occorre in proposito ricordare che questo tipo di intervento non si dà soltanto nei casi di attribuzione del monopolio legale dell'attività (professioni regolate, per le quali è prescritta l'appartenenza obbligatoria alle organizzazioni professionali che esercitano sia un vaglio sull'ingresso nella categoria, sia un controllo successivo circa la permanenza dei requisiti deontologici), ma anche nei casi delle professioni riconosciute (per le quali, oltre alle norme di diritto comune, vigono alcune norme speciali, in parte inerenti all'attività, in sé e per sé considerata, in parte inerenti ai soggetti che la esercitano, vuoi perché differenziati, vuoi perché sottoposti anche ad altri regimi giuridici o ad apposite deroghe). Perfino il caso delle professioni non regolate in modo specifico (in continua espansione, specialmente nelle discipline mediche ed economiche), per le quali valgono le norme dettate dal

---

<sup>29</sup> Oggi implicitamente ricompreso fra le materie residuali o innominate di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza regionale. Quando esso era a competenza concorrente, la legge cornice statale in materia di turismo, n. 217 del 1983, consentiva alle regioni di introdurre disposizioni legislative anche per il settore delle professioni turistiche, come individuate dalla stessa legge (guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico), nonché per «ogni altra professione attinente al turismo». Secondo una dottrina l'elenco recato dalla legge cornice era pacificamente inteso come «non tassativo»: alcune Regioni si spinsero ad istituire ulteriori figure professionali, non individuate dalla legislazione statale, mentre leggi di altre Regioni qualificarono queste attività come professioni turistiche a sé stanti.

<sup>30</sup> Pronuncia dichiaratoria dell'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 2008, per la quale cfr. in particolare Maurizio Malo, *Turismo senza professioni regionali*, in "le Regioni", 2010, consultabile alla URL ([http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/giurisprudenza/2009/0046\\_nota\\_271\\_2009\\_malo.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0046_nota_271_2009_malo.pdf)).

<sup>31</sup> Altro discrimine possibile era quello divisato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, quando escluse che l'attività di guida turistica potesse essere ricompresa nell'ambito della materia concorrente delle professioni, riservata alle professioni intellettuali desumibili dall'art. 33 Cost. ed ascrivibili all'art. 2229 c.c. («Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. [...] L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto, Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni»: Cons. Stato – Sez. I – 3 dicembre 2003, n. 3165, punti 3 e 3.1, in *Diritto del turismo*, 2004, 272).

codice civile, conosce in realtà l'applicabilità di norme attributive di potere amministrativo, a seconda dei casi, generali o residuali, per esempio, in materia di pubblicità o fiscale (con le conseguenti ricadute in termini di incentivazione e "orientamento" di politica economica).

L'articolo 2229 cod. civ. rinvia alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad albi. Va ricordato, in proposito, che l'ordinamento nostrano ha fondamenti teorici e normativi anche più antichi di quelli stranieri: sebbene non possa più essere ricondotto alla struttura autarchica delineata dalla legislazione d'anteguerra, il modello di regolazione è molteplice. Per gli ambiti in cui non opera un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (quale l'ordine professionale), l'affermazione a livello europeo del principio di sussidiarietà impedisce però di considerare sempre e comunque lo Stato centrale il referente unico delle esigenze fatte proprie dall'Unione europea. Si tratta di un sistema pluridimensionale, in cui l'esercizio delle funzioni propulsive opera su base volontaria<sup>32</sup>.

La materia - che postula che il titolo professionale mantenga identica validità su tutto il territorio nazionale<sup>33</sup> - va temperata con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disciplina europea, volta a garantire la libera circolazione dei professionisti e la tutela della concorrenza, è destinata ad incidere nell'ordinamento delle fonti italiano ai sensi dell'articolo 11 Cost. quale che sia la ricostruzione del livello di competenza legislativa: in base al primo comma del nuovo articolo 117, peraltro, sia lo Stato sia le regioni sono vincolati nei rispettivi ambiti di legislazione, al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La normativa europea in materia ruota intorno al sistema di riconoscimento dei diplomi; si tratta di un *corpus* legislativo comunitario, il quale si adegua all'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sul mutuo riconoscimento stabilendo che lo Stato membro di destinazione non possa più prevedere in via sistematica misure di compensazione quali prove attitudinali e tirocini d'adattamento, ma debba alleggerire o addirittura sopprimere tali misure.

Le questioni di rilievo comunitario trovarono una definizione in virtù dell'approvazione il 7 settembre 2005 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; il recepimento ulteriore, con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consentì, tra

---

<sup>32</sup> Cfr. audizione dell'avvocato Buccico in Commissione giustizia del Senato, il 18 luglio 2002, in cui si diede notizia della Carta dei valori delle professioni elaborata dal CUP. Sul "controllo di qualità" dello svolgimento della professione, sulla tematica della "certificazione di qualità Iso 9001" e sulla costruzione del Sistema di Qualità (necessaria per chiedere ed ottenere la certificazione), alcune categorie di professionisti da qualche tempo hanno varato le linee guida per consentire agli interessati di ottenere la certificazione Uni Es Iso 9001 e 9002 dell'organizzazione dei processi produttivi dei servizi da loro offerti. Il sistema di garanzia del servizio secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9004:2000 (Sistemi di gestione Qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni), in particolare, contempla l'organizzazione dei processi volti a raccogliere le informazioni dal cliente, il monitoraggio e la misurazione della *customer satisfaction*, l'elaborazione degli indicatori di performance per misurare la competitività: ciò permette di definire nuovi livelli ed obiettivi di qualità e di differenziare l'offerta dei propri servizi da quella dei concorrenti, utilizzando strumenti interni di monitoraggio delle prestazioni, anche in rapporto alla concorrenza.

<sup>33</sup> Dott. Serao, Vicepresidente vicario del CUP, Commissione giustizia del Senato, Res. Sten. 18° del 22 gennaio 2002, p. 8.

l'altro, a tutti i cittadini dell'Unione europea di esercitare la propria professione in regime di prestazione occasionale e temporanea in qualsiasi Stato membro.

La relazione governativa si diffonde sulla confutazione della posizione espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nell'ambito del proprio parere obbligatorio sul disegno di legge: mentre nella nota 8 luglio 2010<sup>34</sup> la Conferenza chiedeva di essere investita non in sede consultiva bensì nella forma della previa intesa, il Governo ha invocato la copiosa giurisprudenza costituzionale che attiene alla disciplina delle professioni, che appartiene alla legislazione concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge costituzionale n. 3/2001, modificando l'art. 117 Cost., ridefinisce il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, elencando espressamente le materie in cui lo Stato ha la legislazione esclusiva e quelle di legislazione concorrente: fra queste sono state inserite le professioni, senza ulteriore specificazione. Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella XIV legislatura emerse il tentativo, da parte di tutte le associazioni di categoria dei professionisti, di opporre allo scarno testo della revisione costituzionale - attributivo di potere legislativo giuspubblicistico alle Regioni in via concorrente - argomenti sistematici che osterebbero all'esclusione delle professioni regolate dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In avvio di definizione sul punto delle competenze tra Stato e regioni, operarono il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30<sup>35</sup>, nonché ripetuti interventi della Corte

<sup>34</sup> Reperibile alla URL (<http://www.regioni.it/upload/8lug10comunitaria.pdf>).

<sup>35</sup> Intitolato «*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*». Il suo articolo 1, che definisce l'ambito d'applicazione del decreto, opera l'individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalla legislazione statale vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge "La Loggia": al loro rispetto sono tenute le Regioni al momento dell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di professioni. Si specifica che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, ma si escludono dall'ambito di applicazione del decreto alcune specifiche discipline che afferiscono alla potestà esclusiva dello Stato (la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali; il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero). Principi fondamentali sono qualificati:

- a) la tutela della libertà professionale (articolo 2): l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione. È vietata ogni discriminazione derivante da ragioni razziali, sessuali, politiche, religiose e in genere da qualsiasi condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Anche l'attività professionale esercitata nelle forme del lavoro dipendente deve svolgersi secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista. Si stabilisce che le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto

costituzionale, la quale ancora di recente, con sentenza 11 dicembre 2009, n. 328, ha ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 138 del 2009, nonché, fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006)».

La configurazione del riparto, così offerta dal Governo, si riverbera anche sull'esercizio delle relative funzioni amministrative<sup>36</sup>: "l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, invero, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare – nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all'individuazione delle professioni (...) – tanto le professioni per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione degli Ordini e Collegi" (cfr. la sentenza 24 ottobre-3 novembre 2005, n. 405 della Corte costituzionale).

Il riparto della competenza concorrente si riflette, quindi, anche sull'attività amministrativa, per cui si può ammettere che nei confronti delle professioni si eserciti il

---

delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

- b) La tutela della concorrenza e del mercato (articolo 3). L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza (ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale), della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale. La norma equipara l'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo a quella d'impresa, ai fini della applicazione della disciplina europea in materia di concorrenza, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. Sono ammessi gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.
- c) Libertà dell'accesso alle professioni (articolo 4): l'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. Relativamente alle attività professionali per l'esercizio delle quali sia richiesta una specifica preparazione, a garanzia di finalità tutelate dallo Stato, debbono essere rispettati i requisiti tecnico-professionali e la definizione dei titoli stabiliti dalla legge statale. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali, consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.
- d) La regolazione delle attività professionali (articolo 5): si individuano alcuni principi cui la regolazione delle attività professionali dovrà ispirarsi: tutela della buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, correttezza, tutela degli interessi pubblici, ampliamento e specializzazione dell'offerta dei servizi, autonomia e responsabilità del professionista.

<sup>36</sup> In quanto «è da escludere che lo Stato possa emanare regolamenti relativamente» ad una materia concorrente (ex art. 117, comma 6, Cost.), com'è quella delle professioni: così G. Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni dopo la riforma costituzionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, 95.

potere generale della Regione a tutela degli interessi pubblici non qualificati dalle peculiari finalità di cui all'articolo 33 Cost.. In altri termini, il potere amministrativo su ambiti, a seconda dei casi, generali o residuali - per esempio, in materia di pubblicità o fiscale - che prima competevano alla Pubblica amministrazione statale, ora spetta alla Regione. Benché sia verissimo che attribuire alle regioni la disciplina delle professioni potrebbe introdurre l'alterazione della concorrenza e del mercato<sup>37</sup>, ciò non è meno vero qui che in qualsiasi altro settore in cui dal 1972 si esercita il generale potere di governo della politica economica delle Regioni, da sempre competenti per gli interventi che favoriscano l'esercizio e lo sviluppo dei settori produttivi, nell'ambito dei principi fondamentali della legge statale<sup>38</sup>. Spetterà alle Regioni disciplinare con accortezza le forme di incentivazione e "orientamento", mediante la leva fiscale e quella delle erogazioni di contributi, senza produrre effetti di distorsione della concorrenza superiori a quelli consentiti a livello comunitario dalle norme sulla libertà di circolazione (che ad esempio obbliga lo Stato membro di destinazione a tenere conto della formazione ricevuta dal migrante anche nel caso in cui nello Stato di destinazione la professione non fosse regolamentata).

Questo generale potere amministrativo regionale verso tutte le professioni, è l'unico che può esercitarsi (ferme restando le norme giusprivatistiche statali) nei confronti delle professioni non regolate. Viceversa, sulle professioni regolate sopravvive la normazione statale sugli ordini professionali, a meno di non voler creare un irrocervo statale nell'accesso e regionale nella gestione concreta dell'appartenenza all'ordine: residueranno comunque in capo alla regione gli aspetti amministrativi (già attualmente esistenti) della ricaduta sul territorio e dell'attività imprenditoriale collegata con l'esercizio della professione (definizione in sede locale dei canoni di locazione di uffici ad uso professionale; fiscalità differenziata per aree diverse del territorio regionale, a scopo di "concentrare" attività professionali in aree che ne sono sguarnite o di "deflazionarle" da aree sovraccariche). C'è, infine, un ambito oggettivamente delicato di interferenza delle due questioni, ed è quello delle professioni riconosciute: se in questo settore si ammette che il potere amministrativo delle Regioni possa entrare anche nella scelta del "che cosa si può fare e chi lo può fare", indirettamente si introdurrebbero elementi distorsivi nell'intero settore delle libere professioni regolamentate<sup>39</sup>. Per alcune professioni potrebbe apparire meno proficuo continuare a lottare per l'istituzione dell'albo nazionale, rispetto al riconoscimento di fonte regionale della possibilità in concreto di svolgere attività professionali.

Benché non manchino tentativi di ricondurre la materia al settore delle professioni regolate<sup>40</sup>, la scelta dell'articolo 9 è quella di rimanere nell'ambito

---

<sup>37</sup> Avv. De Tilla, Presidente dell'ADEPP, Commissione giustizia del Senato, Res. Sten. 16° del 16 gennaio 2002, p. 34; dott. Stella, Presidente nazionale della CONSILP, Commissione giustizia del Senato, Res. Sten. 18° del 22 gennaio 2002, p. 10.

<sup>38</sup> Dott. Stella, Presidente nazionale della CONSILP, Commissione giustizia del Senato, Res. Sten. 18° del 22 gennaio 2002, p. 10.

<sup>39</sup> Avv. De Tilla, Presidente dell'ADEPP, Commissione giustizia del Senato, Res. Sten. 16° del 16 gennaio 2002, pp. 34-35.

<sup>40</sup> Cfr. Atto Camera n. 2922, *Ordinamento della professione di guida turistica*, d'iniziativa del deputato Granata, che, contemplando l'istituzione di un Collegio professionale delle guide turistiche e di un albo professionale, avvicina molto la disciplina a quella di tipo ordinistico.

delle professioni riconosciute, sulla scia di quanto operato nella scorsa legislatura con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 40/2007<sup>41</sup>. In riferimento a tale ambito di legislazione concorrente, quindi, restano applicabili le statuizioni con cui la Corte costituzionale ha più volte ribadito che allo Stato, nell'ambito della definizione dei principi, compete sia l'individuazione dei requisiti professionali sia il riconoscimento dei requisiti necessari per il relativo esercizio, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale (sentenze n. 271 del 29 ottobre 2009, n. 138 dell'8 maggio 2009, n. 222 del 20 giugno 2008, n. 57 del 2 marzo 2007, n. 424 del 19 dicembre 2006, n. 153 del 14 aprile 2006 e n. 355 del 30 settembre 2005).

L'impressione della dottrina di una certa incongruità, nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in riferimento alla guida turistica, riposa nell'indubbio elemento che – dal 1983 al 2001, con una previsione esplicita del "turismo" come materia a legislazione concorrente - poté essere emanata una legislazione regionale più ampia di quella ora ammessa dalla Corte con la sentenza n. 271 del 2009, pur a parità di concorrenza di legislazione sul diverso ambito per materia "professioni" (e con la legislazione regionale esclusiva sul turismo). Hanno però inciso, in questa determinazione della Corte, considerazioni di tutela della parità di trattamento rispetto alle varie realtà geografiche del territorio nazionale: non si può dimenticare che l'articolo 120 della Costituzione fa divieto alle Regioni di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale; una disciplina differenziata da regione a regione in materia di accesso alla professione potrebbe, invece, tradursi in un limite all'esercizio del diritto di lavoro, violando la norma costituzionale.

---

<sup>41</sup> In sintesi, il decreto-legge, all'articolo 10, comma 4, ha ribadito il superamento del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 123 del T.U.L.P.S., peraltro già abrogato dall'articolo 46, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ma ancora previsto in alcune normative regionali; ha sancito il divieto di istituire il numero chiuso e di prevedere obblighi di residenza o domicilio; ha previsto l'esonero per i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente dal superamento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, fatta eccezione della verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento; ha introdotto sistemi di accreditamento non vincolanti per guide turistiche specializzate in particolari siti o località e, infine, ha riconosciuto che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, tra cui vanno ricompresi anche i cittadini italiani, operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica. L'Autorità cd. Antitrust, nella segnalazione AS456, evidenziò che il citato articolo 10, comma 4 ha introdotto principi di liberalizzazione in merito allo svolgimento dell'attività di guida turistica: "principi che dovrebbero essere previsti uniformemente sul territorio nazionale secondo quanto sancito anche nell'articolo 10, comma 1, del medesimo Decreto" in cui si ribadisce che la disciplina è volta "a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato", oltre che "ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea". L'Autorità evidenziava la natura pro-concorrenziale delle previsioni, contenute nel Decreto citato, volte a incrementare la concorrenza tra le guide turistiche, incentivando altresì una maggiore offerta di tali servizi e favorendo l'accesso dei giovani.

Perciò la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna, che prevedevano «ambiti territoriali entro i quali può essere esercitata la professione di guida turistica» (sent. 271/2009, p. 2.4 in diritto, avente ad oggetto l'art. 6, commi 2 e 4, l.r. 4/2000, come sostituiti dalla l.r. 7/2008). Si affermava che la limitazione territoriale della professione comporta «una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE» (ora art. 46, Trattato sul funzionamento UE) «e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale» (ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. e), Cost.).

Circa l'ulteriore argomento speso dalla Corte, dalla quale le disposizioni regionali furono poi ritenute «antitetiche» rispetto alle norme di principio statali in tema di guide e di accompagnatori turistici recate dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007, in dottrina s'è notato che «il comma 4 dell'art. 10, del decreto-legge, stabilisce un collegamento esplicito con le norme di principio poste dalla legge cornice in materia di turismo che – si avverta – comprendono proprio la previsione della limitazione territoriale per l'esercizio della professione di guida turistica: l'art. 7, comma 6, della legge n. 135 del 2001, pone espressamente una eccezione per le guide turistiche alla regola della «validità su tutto il territorio nazionale» dell'autorizzazione all'esercizio di professione turistica. La limitazione era del resto pacifica già in precedenza (nella stessa l.r. Emilia-Romagna n. 4 del 2000, prima delle modifiche recate dalla l.r. 7/2008), introdotta non certo per restringere irragionevolmente l'area di esercizio di una prestazione professionale, bensì in coerente relazione con le specifiche conoscenze della guida, come si può ricavare dalla disposizione dell'art. 11, co. 10, della legge 217 del 1983, che, come requisito per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, richiede «una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali *della località in cui dovrà essere esercitata la professione*» (...) Le molteplici disposizioni legislative regionali (della Regione Emilia-Romagna e di ogni altra Regione) sono quindi lo sviluppo di «consolidate» norme di principio statali. Il punto da chiarire è dunque se le norme di principio contenute ora nell'art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007, ancorché richiamino le norme di principio sulle guide turistiche recate dall'art. 7 della legge n. 135 del 2001, non abbiano in realtà determinato l'abrogazione implicita (per incompatibilità di disciplina) del comma 6, art. 7, l. 135, sulla delimitazione territoriale dell'attività di guida turistica, in riferimento alla specializzazione. In aderenza alla pronuncia della Corte costituzionale (sent. 271/2009), si deve ritenere che l'abrogazione sia effettivamente avvenuta, dal momento che le disposizioni regionali sulla delimitazione territoriale dell'attività di guida sarebbero perfettamente in linea con le norme di principio dell'art. 7 (comma 6) della l. 135/2001, e sono invece ritenute «antitetiche» rispetto alle nuove norme di principio, dell'art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007»<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Maurizio Malo, *Turismo senza professioni regionali*, in «*le Regioni*», 2010, cit.; vi si rileva anche che, nella norma in questione, per l'esercizio dell'attività di guida turistica (e di accompagnatore turistico) - nel vietare «autorizzazioni preventive», «il rispetto di parametri numerici» e «requisiti di residenza» -

Proprio con questo *corpus* normativo deve ora confrontarsi la delega di cui al **comma 1**. Il decreto legislativo – che è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari (**comma 2**) e potrà essere seguito da decreti correttivi ed integrativi (**comma 3**) - individuerà i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica, prevedendo percorsi formativi<sup>43</sup> omogenei per l'esercizio della professione; l'esigenza di omogeneità riemerge anche nel criterio direttivo volto a prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione.

Tale criterio direttivo supera il testo dell'art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione 40/2007, almeno se si segue la lettura che prima della sentenza della Corte si dava dell'esenzione dall'esame di abilitazione professionale.

Il fatto che tale esenzione operasse a favore dei «laureati in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia, o titolo equipollente», per i quali è comunque prevista «la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento», «sembra confermare implicitamente la delimitazione territoriale dell'attività di guida, in base alla specializzazione. (...) Soluzione interpretativa coerente è quella che si potrebbe trarre dalla parte centrale del comma 4, art. 10, d.l. 7/2007, laddove si dispone, con la finalità «di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici», che le Regioni promuovano «sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori». Cosicché, l'abilitazione professionale, conseguita (o riconosciuta *ex lege* ai soggetti muniti di determinata laurea) in Italia o in altro Paese dell'Unione europea, consentirebbe – da sola – di esercitare la professione di guida senza limitazione alcuna; la conoscenza specifica del territorio (o del contesto tematico) accertabile con apposita verifica, configurerebbe una qualificazione specialistica della guida, comunque non necessaria, né limitante (bensì, tesa a determinare un migliore posizionamento sul “mercato”). (...) La Corte trascura la stessa disposizione statale di principio (art. 10, comma 4, d.l. 7/2007) che prevede, per le guide turistiche, che i requisiti di qualificazione professionale siano stabiliti proprio dalle normative regionali<sup>44</sup>: norma di principio qualificabile come “speciale” rispetto alla norma di principio “generale”.

---

viene comunque richiesto «il possesso dei requisiti di qualificazione professionale» come «previsti dalle normative regionali».

<sup>43</sup> La citata sentenza n. 271/2009, invero, conferma la «potestà primaria delle Regioni in materia di formazione professionale» (p. 2.3 *in diritto*, nel dichiarare non fondata la questione relativa alle disposizioni legislative regionali che attribuiscono alle Province funzioni per attività formative riguardanti le professioni turistiche) e riconosce, nell'ambito della materia concorrente delle professioni, la competenza regionale relativa all'istituzione di elenchi o albi «meramente ricognitivi» di professioni (turistiche) «già riconosciute dalla legge statale» (p. 2.4 *in diritto*).

<sup>44</sup> Malo, *loc. cit.*.

Si tratta di una soluzione diversa da quella che è prefigurata nell'articolo 9, incentrata sulla definizione centralizzata dei requisiti. Per addivenire a questa formulazione, il Governo evidenzia l'indubbio peso esercitato dalla cosiddetta «direttiva servizi» (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, attuata col decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, secondo cui le abilitazioni professionali devono avere validità nazionale) e dalla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 luglio 2008 (AS456).

L'Autorità, nelle precedenti segnalazioni del 18 dicembre 1997 e del 12 dicembre 1996, aveva già enucleato alcuni principi di promozione della concorrenza che dovrebbero informare l'attività di guida turistica. Nella segnalazione del 1997 è stato affermato, in via generale, come l'attività in parola non sia annoverabile tra quelle di carattere intellettuale e come essa non incida su interessi costituzionalmente protetti e non coinvolga interessi pubblici di qualche rilevanza. Pertanto, restrizioni all'accesso e allo svolgimento dell'attività di guida turistica devono essere valutate con grande attenzione e cautela, dovendosi in particolare tenere conto dell'assenza di importanti problemi di asimmetrie informative che giustificerebbero in astratto una regolamentazione dell'accesso e di taluni profili concernenti le modalità di svolgimento dell'attività irragionevolmente restrittiva. Nella segnalazione del 1996 è stato rilevato, più in dettaglio, che gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività in questione dovrebbero essere svolti con periodicità ad intervalli di tempo ravvicinati. È stata così auspicata l'introduzione di forme di riconoscimento, ancorché parziale, delle abilitazioni rilasciate da altre Regioni o dalle due Province autonome e che tali riconoscimenti, in quanto parziali, avrebbero potuto prevedere un accertamento circoscritto alla conoscenza dei luoghi turistici ricompresi nel territorio regionale. Inoltre, è stato sottolineato come un sistema di determinazione delle tariffe fisse, minime o massime, limiti la concorrenza tra gli operatori e che, solo in presenza di circostanze molto particolari, quali l'esistenza di consistenti problemi di asimmetrie informative, comunque non rinvenibili in misura significativa nel settore dell'attività di guida turistica, le tariffe massime possono costituire uno strumento per attenuare i problemi di carattere informativo gravanti sui consumatori. Infine, è stato osservato che anche la pubblicazione di tariffe di riferimento può condurre i prestatori dei servizi ad allineare i propri prezzi ai parametri indicativi perché erroneamente convinti che si tratti di una tariffa fissa.

L'Autorità sottolinea ora i rischi per la concorrenza che le regolamentazioni regionali, ingiustificatamente disomogenee tra loro e restrittive, possono determinare impedendo il funzionamento concorrenziale del mercato della fornitura dei servizi turistici; ciò avendo presente che, considerate le caratteristiche dell'attività in parola, l'interesse generale emergente in connessione con tale attività consiste nella garanzia di una qualità minima del servizio e nella corretta salvaguardia e divulgazione del patrimonio artistico nazionale. Dall'analisi delle discipline regionali vigenti e dalle informazioni fornite dalle stesse Regioni in risposta alle richieste di informazioni formulate, è emerso che i maggiori problemi di natura concorrenziale riguardano la regolamentazione dell'accesso dell'attività in parola (i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'esame di abilitazione), la frequenza dell'esame, la validità territoriale dell'abilitazione, i limitati riconoscimenti dell'abilitazione conseguita presso un'altra

regione italiana o un diverso Stato membro, l'esistenza di albi o elenchi, la previsione di tariffari per i servizi in parola.

Circa l'esame di abilitazione, si segnala che "dovrebbe essere organizzato e gestito in concreto in modo da non introdurre, anche indirettamente, limiti quantitativi all'accesso alla professione, volti cioè a contenere il numero delle guide turistiche abilitate. Ciò significa che l'esame dovrebbe essere bandito con regolarità almeno una volta l'anno dandone adeguata pubblicizzazione. Come peraltro già segnalato dall'Autorità, dovrebbe essere posta adeguata attenzione alla composizione delle commissioni di esame che dovrebbero essere formate preferibilmente da esperti in materia che non si trovino in conflitto di interessi con gli esaminati. In tal senso si ritiene opportuna la presenza nelle commissioni esaminatrici soltanto di esperti che non risultino in alcun modo legati ad associazioni di categoria rappresentative delle guide turistiche ovvero attivi nel settore in questione. Ciò in quanto gli operatori già attivi in tale settore hanno la possibilità di influenzare gli esiti del processo di selezione, potendo restringere il numero di coloro che intendono svolgere una determinata attività al di là di quanto sarebbe giustificato su una mera valutazione qualitativa. Peraltro, si ritiene preferibile dal punto di vista *antitrust* che l'esame di abilitazione abbia una valenza regionale per le ragioni più avanti illustrate. (...) L'Autorità sottolinea, infine, l'importanza che l'esame di abilitazione sia finalizzato esclusivamente alla verifica delle conoscenze del territorio regionale e dei più importanti monumenti e opere d'arte presenti nel territorio di riferimento, al fine di garantire al consumatore uno standard di qualità minimo della prestazione e di assicurare che il patrimonio culturale, archeologico o artistico sia valorizzato adeguatamente".

Per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione, "l'Autorità osserva che, a fronte delle caratteristiche dell'attività di guida turistica, considerato l'attuale contesto sociale e culturale, posto che le conoscenze tecniche sono comunque verificate in sede di esame, potrebbe essere richiesto per l'ammissione all'esame, tutt'al più, il conseguimento di un diploma di scuola media secondaria; ciò al fine di ampliare il più possibile il numero degli aspiranti allo svolgimento di tale attività e favorire l'accesso ai giovani. (...) Per le medesime considerazioni ed in ragione delle caratteristiche dell'attività di guida turistica, l'Autorità non ritiene giustificabili periodi di tirocinio più o meno lunghi, oltre al superamento obbligatorio di test attitudinali per l'ammissione all'esame di abilitazione; né, a maggior ragione, ritiene proporzionate restrizioni, quali l'obbligo di residenza o domicilio nel comune, nella provincia o nella regione di riferimento, la stipula di coperture assicurative, il possesso di autorizzazioni previste dal TULPS".

Si adduce – a sostegno della delega – anche il fatto che il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali) comporta che "le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad informarci preventivamente. In definitiva, si è creato in Italia un curioso ed irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al

territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate” (v. relazione al disegno di legge)<sup>45</sup>. L’opposta tesi non nega che “il comma 4 dell’art. 10, d.l. 7/2007, si chiude escludendo per i soggetti che abbiano già conseguito l’abilitazione professionale di guida turistica nel «Paese comunitario di appartenenza», ogni «autorizzazione» o ulteriore «abilitazione, sia essa generale o specifica», nella prospettiva della libera prestazione dei servizi”; ma si afferma che «sarebbe comunque incongruo concludere che, per i soggetti con abilitazione conseguita in altro Stato dell’Unione europea, non sia necessaria la previa verifica del territorio di riferimento che invece è richiesta ai soggetti con “abilitazione italiana”»<sup>46</sup>.

L’ulteriore criterio di delega – determinare “le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi” – rappresenta proprio il punto di maggior scostamento rispetto al passato: il Governo sostiene che “la situazione italiana è certo caratterizzata da particolari esigenze di salvaguardia delle diverse realtà, discendenti dalla straordinaria ricchezza storica, culturale ed artistica presente sul territorio italiano; tuttavia le indicazioni sopranazionali e le ricordate esigenze di direttive e linee guida comuni, impongono un intervento affidato, in termini di proposta, al competente dipartimento governativo. In tale ottica si inquadra la prevista delega, in cui al legislatore nazionale resta affidato il compito della individuazione dei requisiti minimi per l’accesso alla professione e di un percorso formativo uniforme, oltre che l’indicazione di requisiti generali da approfondire poi in sede di disciplina regionale, al fine di adeguarli alle peculiarità territoriali” (v. relazione al disegno di legge). L’Autorità *antitrust*, nella citata segnalazione, andava incontro alla richiesta di minore frammentazione, auspicando “che le

---

<sup>45</sup> Al riguardo, L. Righi, *Professioni turistiche e “liberalizzazioni”: le guide vincono la battaglia, ma perdono la guerra*, in *Diritto del turismo*, 2007, 238 e s., osserva che «l’effetto che viene prodotto da questa disposizione è [...] quello di una vera e propria “discriminazione alla rovescia”»; «mentre infatti tutte le guide italiane» continuerebbero «ad avere un ambito territoriale limitato», «la stessa regola non» varrebbe «per le guide “comunitarie”».

<sup>46</sup> Malo, *loc. cit.*. Invero, anche la segnalazione dell’Autorità cd. antitrust AS456 cit. sostiene che uno scrutinio ha da esservi, sia pur di tipo diverso: “l’Autorità intende richiamare le Regioni in merito all’opportunità di riportare, per soli fini di maggior chiarezza, nelle rispettive discipline relative allo svolgimento occasionale dell’attività in questione da parte di una guida turistica abilitata in un altro Stato membro, la disposizione, contenuta nel decreto Bersani Bis, secondo cui i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica. Ciò al fine di non potere metter in dubbio l’applicabilità del principio comunitario della libera prestazione dei servizi sopra richiamato. Tutt’al più, a tali guide potrà essere richiesto di dimostrare il carattere occasionale della prestazione, come disciplinato, al momento, dall’articolo 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995. Parimenti, le discipline regionali dovrebbero prevedere espressamente che, qualora le guide abilitate in un altro Stato membro intendano stabilire la propria attività in Italia, l’abilitazione all’esercizio stabile dell’attività nelle rispettive regioni (posta l’auspicata rilevanza regionale dell’esame di idoneità), secondo quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE espressamente applicabile alle guide turistiche, viene riconosciuta previa l’adozione di talune misure compensative che, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 che recepisce la direttiva 2005/36/CE, a seconda delle richieste dell’interessato, possono consistere in un tirocinio ovvero in una prova attitudinale” (per decreto Bersani-*bis* si intende il citato d.l. 7/2007; N.d.R.).

discipline regionali siano modificate in modo che sia prevista una valenza territoriale almeno regionale dell'abilitazione; valenza regionale che dovrebbe in ogni caso essere mitigata dal riconoscimento semplificato delle abilitazioni conseguite in altre regioni d'Italia nei casi in cui una guida abilitata in una determinata regione intenda stabilire la propria attività in una regione diversa, come sarà più avanti illustrato<sup>47</sup>.

Sarà comunque interessante valutare l'impatto della determinazione dell'area omogenea - operata col decreto delegato - sulla questione delle "guide specializzate" per "siti specifici", rispetto alle quali "sarebbe ragionevole attribuire alla legislazione regionale la definizione dei relativi requisiti professionali, trattandosi di "attività specialistica locale" (in riferimento a determinati musei o monumenti)"<sup>48</sup>.

L'ultimo criterio direttivo della delega prescrive al legislatore delegato di indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente: secondo la relazione governativa ciò è volto a garantire "l'attività delle guide già abilitate", tanto è vero che il **comma 4** dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Trattandosi di "un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti" (v. relazione governativa al disegno di legge), il **comma 5** precisa che l'intervento avviene ad invarianza di oneri.

---

<sup>47</sup> Più avanti si auspicava "pertanto che tutte le discipline regionali prevedano espressamente riconoscimenti automatici delle abilitazioni rilasciate altrove, potendo tutt'al più essere richieste, nel caso in cui un guida abilitata in una diversa regione (o provincia) intenda stabilire la propria attività in una regione diversa da quella dove ha conseguito la propria attività, verifiche semplificate di tipo integrativo circoscritte alla conoscenza dei luoghi turistici compresi nel territorio regionale. Diversamente, nell'ipotesi in cui la guida intenda invece prestare occasionalmente servizi in una regione diversa da quella in cui ha conseguito l'abilitazione, essa sarà soggetta alla medesima disciplina cui sono assoggettate le guide abilitate in un altro Stato membro, di cui si è detto. Inoltre, l'Autorità auspica che in tutte le discipline regionali venga espressamente previsto che le guide abilitate in qualsiasi provincia o regione possano svolgere la propria attività in via occasionale anche in altre regioni o province nell'ambito delle quali non risultano abilitate".

<sup>48</sup> Malo, *loc. cit.*. Invero, appare perspicuo soprattutto in riferimento a tali figure il punto della citata segnalazione AS456 in cui si chiede che l'esonero dall'esame sia "non soltanto per i titolari di un diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, come prevede l'articolo 10, comma 4, del Decreto Bersani Bis, ma anche per i titolari di un diploma di scuola secondaria in materie artistiche. Infine, ai titolari delle succitate lauree dovrebbero essere equiparati coloro che hanno conseguito diplomi o attestati rilasciati da scuole di pittura, di arte, *etc.*, l'ammissione alle quali è soggetta alla titolarità di un diploma di scuola secondaria superiore, e coloro che risultano in possesso di attestazioni sottoscritte da enti qualificati circa lo svolgimento di attività di guida turistica per un congruo periodo di tempo".



## **Articolo 10**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269.

3. I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di

tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

*e)* rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

*f)* rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

*g)* rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

*h)* rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

*i)* individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE;

*l)* adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coesistenza delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente

conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

*m)* previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

*n)* revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

*o)* promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

*p)* valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

*q)* definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

*r)* revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n.259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n.109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri

generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n.196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 1** elenca gli atti comunitari oggetto di delega, da esercitarsi entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge:

- direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica:
  - della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
  - della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  - del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;
- direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica:
  - della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  - della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;
  - della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

*Si rileva che il comma in esame non riporta l'epigrafe della direttiva 2009/140/CE.*

**Il comma 2** indica esplicitamente tre atti normativi che potranno essere adeguati ed integrati dai decreti legislativi di cui al comma 1:

- codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 259/2003<sup>49</sup>;
- codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003<sup>50</sup>;
- decreto legislativo 269/2001<sup>51</sup> sulle apparecchiature radio ed i terminali di telecomunicazione.

**Il comma 3**, ai fini dell'esercizio della delega, rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame ed indica ulteriori principi e criteri direttivi nelle lettere a)-s).

**Il comma 3, lettera a)** indica la garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

**Il comma 3, lettera b)** indica, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 848/1955<sup>52</sup>;

**Il comma 3, lettera c)** indica:

- la gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio senza distorsioni della concorrenza:
  - in linea con:
    - i principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
    - gli accordi internazionali pertinenti;
  - nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

**Il comma 3, lettera d)** con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera c) prevede la possibilità di:

- introdurre limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di:
  - evitare interferenze dannose;

---

<sup>49</sup> Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

<sup>50</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

<sup>51</sup> Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 “Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”.

<sup>52</sup> Legge 4 agosto 1955, n. 848 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”.

- proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- assicurare la qualità tecnica del servizio;
- assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;
- conseguire obiettivi di interesse generale.

**Il comma 3, lettera e)** indica il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; la relazione tecnica allegata al disegno di legge afferma che la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure atte a garantire la sicurezza ed integrità delle reti costituiscono condizioni che corredano i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a carico delle imprese di settore.

**Il comma 3, lettera f)** prevede il rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; la relazione tecnica afferma che la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure a favore degli utenti disabili, di natura sociale, rientrano tra gli obblighi del servizio universale il cui finanziamento è posto a carico dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;

**Il comma 3, lettera g)** prevede il rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di:

- prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi;
- anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore.

**Il comma 3, lettera h)** indica il rafforzamento delle prescrizioni in tema di:

- sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
- protezione dei dati personali.

**Il comma 3, lettera i)** individua, per i rispettivi profili di competenza, le autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE:

- Garante per la protezione dei dati personali;
- Direzione nazionale antimafia.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce alcun onere a carico dello Stato o della finanza pubblica, in quanto trattasi di competenze riconducibili a funzioni già di spettanza del Garante per la protezione dei dati

personali e della Direzione nazionale antimafia che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il citato articolo 15, comma 1-ter, prevede che i fornitori di servizi di telecomunicazione istituiscono procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti e, su richiesta, forniscono alla competente autorità nazionale informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulla loro risposta.

*Si segnala l'opportunità di individuare espressamente l'autorità nazionale competente per la tutela della sicurezza dello Stato, in quanto il citato articolo 15, al comma 1, fa riferimento anche a tale ulteriore finalità.*

**Il comma 3, lettera l)** prevede:

- l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e l'innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica;
- anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse che nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di disposizioni volte a promuovere l'innovazione e a razionalizzare e rendere efficienti gli investimenti da parte degli operatori che vogliono implementare le proprie reti e, quindi, con oneri a carico degli operatori stessi.

L'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 40/2010<sup>53</sup> ha aggiunto un nuovo articolo 87-bis al citato codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003) prevedendo che è sufficiente la denuncia di inizio di attività per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive; la denuncia è priva di effetti qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente alla protezione dai campi magnetici.

**Il comma 3, lettera m)** richiede procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza.

**Il comma 3, lettera n)** prevede:

- la revisione delle procedure di analisi dei mercati;

---

<sup>53</sup> Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

- la definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica:
  - nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore;
  - nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali.

**Il comma 3, lettera o)** indica la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio.

**Il comma 3, lettera p)** richiede la valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale.

**Il comma 3, lettera q)** prevede la definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma l):

- nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico;
- fatta salva la competenza generale:
  - della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;
  - del Ministero per i beni e le attività culturali.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto trattasi di compiti riconducibili alle funzioni già attribuite dalla disciplina vigente alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali, sicuramente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente;

**Il comma 3, lettera r)** richiede la revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui:

- al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo 259/2003;
- alla legge 109/1991<sup>54</sup>.

Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della

---

<sup>54</sup> Legge 28 marzo 1991, n. 109 "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni".

citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo 196/2003, anche mediante depenalizzazione.

Il citato articolo 2 della direttiva 2009/136/CE ha inserito un nuovo articolo 15-*bis* alla direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) relativo all'attuazione e controllo dell'attuazione della direttiva, demandando agli Stati membri di determinare le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.

**La lettera s)** richiede l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

**Il comma 4** impone che:

- dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 11**

### *(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.

2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) prevedere, quali effetti del contratto, di fiducia la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:

1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;

2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) dettare una disciplina specifica per:

1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:

1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;

1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;

1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;

1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;

1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;

2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si

applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;

*e)* disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

*f)* disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;

*g)* disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;

*h)* disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;

*i)* disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

*l)* determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;

*m)* prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;

*n)* prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

*o)* dettare norme di coordinamento e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a)* a *n)*, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;

p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario, per la realizzazione dei principi criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in

materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;

r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**L'articolo 11** delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nell'ordinamento giuridico nazionale<sup>55</sup> e, in particolare, ad adottare uno più decreti legislativi recanti la disciplina del citato istituto, che si intende inserire nell'ambito del Codice civile, all'interno del Titolo III (*Dei singoli contratti*) del Libro IV (*Delle Obbligazioni*).

Occorre sottolineare che la norma in esame riproduce quasi letteralmente l'articolo 1 dell'A.S. n. 2284, recante *'Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, nonché modifica della disciplina dell'adempimento, della clausola penale, della conclusione del contratto e del codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo'*, assegnato alla Commissione Giustizia il 3 agosto 2010 ed il cui esame non è ancora iniziato.

In base alla relazione illustrativa al disegno di legge in commento, l'introduzione del nuovo istituto giuridico si rende necessaria a causa della crescente domanda di prestazioni legali inerenti ad operazioni fiduciarie registrata dal mercato italiano nell'ultimo decennio; una domanda che si è per lo più tradotta nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al *trust*. D'altra parte tale innovazione sarebbe funzionale all'esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario in corso di consolidamento<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Tradizionalmente la fiducia si distingue in romanistica e germanistica: entrambe implicano un trasferimento della proprietà, ma solo la seconda risulta caratterizzata dall'opponibilità ai terzi (e costituisce un fenomeno eccezionale nell'ordinamento italiano essendo circoscritto alla sola intestazione fiduciaria di azioni e quote sociali), mentre la prima è fondata sull'esistenza del *pactum fiduciae*, avente un'efficacia meramente obbligatoria e non incidente in alcun modo sulla posizione reale di cui è investito il fiduciario di fronte ai terzi. Nell'ambito della fiducia di tipo romano si suole distinguere (per tutte Cassazione 18-10-1991, n.11025) tra fiducia statica e dinamica: la prima risulta connotata dal trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, seguito dal *pactum fiduciae*, la seconda dal fatto che il fiduciario è già titolare della situazione giuridica attiva che lo stesso si obbliga a modificare nel senso voluto dal fiduciante.

Per completezza si veda infine, sotto un diverso profilo, la specifica disciplina delle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939.

<sup>56</sup> Al riguardo si ricorda che il *Draft Common Frame of Reference* del 2009, elaborato su richiesta della Commissione europea e con il concorso di autorevoli studiosi italiani, precisa fin nei dettagli la disciplina applicabile alle ipotesi di titolarità fiduciaria.

Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento citata, il contratto di fiducia rappresenta lo strumento con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti o somme di denaro a un fiduciario che, tramite la separata gestione, li destina ad uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati, o determinabili. L'entrata in vigore<sup>57</sup> della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, ha aperto la via allo sviluppo di una prassi italiana in materia<sup>58</sup>. La Convenzione dell'Aja consente infatti di sottoporre alla legge straniera anche fattispecie e rapporti prevalentemente localizzati in Italia, in forza del principio di autonomia nella scelta della legge applicabile al *trust*. Occorre però chiarire che, sebbene la prassi italiana in materia di *trust* si giovi di tale apertura, lo strumento internazionalprivatistico ora ricordato non impone all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati nel territorio nazionale. Più semplicemente l'operatore italiano si è rivolto al *trust* retto dalla legge straniera a causa dell'assenza nel diritto italiano di un istituto equivalente sotto il profilo della completezza, della flessibilità e della coerenza interna delle norme che lo regolano. L'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-ter sulla trascrizione dei vincoli derivanti da atti di destinazione è stata senza dubbio ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da parte di soggetti italiani in contesti in cui la prassi si orientava verso l'utilizzo del *trust*. Il passo compiuto in tale direzione non consente ancora, tuttavia, all'Italia di disporre di uno strumento di utilità generale, che possa competere con il *trust*.

Si rammenta che il citato articolo 2645-ter c.c. disciplina la *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche* ed è stato introdotto dall'articolo 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273<sup>59</sup>. Esso stabilisce che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, possano essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

In concreto, l'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia entro il termine di

<sup>57</sup> A decorrere dal 1° gennaio 1992.

<sup>58</sup> Tra gli Stati membri che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja si annovera la Francia, che ha comunque introdotto nel proprio diritto interno la *fiducie*, con un'ampia novella al codice civile nel 2007, emendata con provvedimenti entrati in vigore nel 2008 e nel 2009. La riforma francese mira essenzialmente a mettere a disposizione dell'operatore giuridico d'oltralpe uno strumento competitivo rispetto al *trust*, sia sotto il profilo delle operazioni fiduciarie rivolte a scopo di gestione, sia per quelle dirette a costituire una garanzia.

<sup>59</sup> Il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, reca *'Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti'*.

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010. *Al riguardo si rileva che, nella formulazione del comma, l'aggettivo "speciale" sembrerebbe sostanzialmente pleonastico.*

Il **comma 2** chiarisce che la disciplina della fiducia deve realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, incluse quelle tributarie, oltre che tenere in considerazione i relativi modelli normativi dei principali Stati membri dell'Unione europea. Il comma in esame precisa, inoltre, che la suddetta disciplina deve rispettare la normativa comunitaria, le convenzioni internazionali ed essere conforme ai principi e criteri direttivi precisati al comma 6.

Il successivo **comma 3** stabilisce che l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina della delega avvenga su proposta del Ministro della giustizia, con il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** precisa, inoltre, che gli schemi dei suddetti decreti legislativi siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del relativo parere. Il termine per l'espressione del medesimo è fissato in sessanta giorni dalla ricezione dello schema di decreto; termine decorso il quale si prevede che i decreti siano emanati anche in assenza del parere parlamentare. Qualora il predetto termine di sessanta giorni venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

Il **comma 5** facoltizza il Governo ad emanare disposizioni correttive e integrative dei suddetti decreti legislativi delegati, entro i ventiquattro mesi successivi alla loro data di entrata in vigore, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal disegno di legge in esame e con la procedura di cui al comma 4

I principi e criteri direttivi della delega sono individuati specificamente dal successivo **comma 6**. In particolare:

- la **lettera a)** del predetto comma definisce il contratto di fiducia come lo strumento negoziale con il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce in forma di patrimonio separato beni o diritti o somme di denaro a un altro soggetto (fiduciario) che li amministra in funzione di uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati, o determinabili.
- La **lettera b)** stabilisce quindi che il contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

*Con riferimento alle lettere a) e b) sembrerebbe opportuno un ulteriore approfondimento che tenga conto di alcune significative differenze che si riscontrano fra le predette disposizioni e il disposto del già citato articolo 2645-ter del codice civile, che costituisce un naturale ed immediato termine di*

*raffronto. Al riguardo, va evidenziato come in quest'ultima disposizione siano espressamente previsti per gli atti di destinazione relativi a beni immobili o a beni mobili iscritti in pubblici registri - affinché possano prodursi gli effetti indicati nella disposizione medesima - la finalità della realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile, nonché il requisito della forma pubblica (non essendo quindi sufficiente la scrittura privata autenticata).*

La **lettera c)** prevede, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario al fiduciante, l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare ciò comporterà che con la stipulazione del contratto in questione, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto non faranno parte della comunione legale tra coniugi, né rientreranno nella successione del fiduciario medesimo. Si stabilisce altresì che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo. *Dalla lettera della previsione in esame e dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge emerge che in questi casi il contratto di fiducia diverrebbe un contratto reale in senso proprio, per cui il versamento dell'importo in denaro condizionerebbe il venir in essere del contratto medesimo e la possibilità che lo stesso produca i suoi effetti. Al riguardo, sembrerebbe utile un ulteriore approfondimento al fine di valutare se una simile soluzione possa talora risultare non del tutto adeguata - in particolare nell'ipotesi in cui il denaro costituisca solo una parte (magari anche scarsamente consistente) del patrimonio oggetto del contratto di fiducia - e se non possa essere preferibile limitare l'applicazione della previsione di cui sopra ai soli casi in cui i beni oggetto del contratto di fiducia siano costituiti in via esclusiva da una quantità di denaro o da altre cose fungibili.*

- La delega non si limita a predisporre la disciplina del contratto di fiducia con finalità di mera gestione patrimoniale, ma regola anche le fattispecie in cui la stessa miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale. La **lettera d)**, infatti, prevede che venga dettata una disciplina *ad hoc* per la fiducia:

- c) a scopo di garanzia;*
- d) a scopo assistenziale.*

Per quanto concerne il *contratto di fiducia a scopo di garanzia*, strumento con cui garantire crediti determinati o determinabili (con previsione, in tal caso, dell'importo massimo garantito), si stabilisce che dal contratto debba risultare il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia, a pena di nullità. Il

contratto, inoltre, dovrà essere concluso solo con un fiduciante che agisce per scopi connessi alla propria attività professionale/imprenditoriale e la fiducia potrà garantire debiti diversi da quelli per i quali era stata costituita solo se l'atto costitutivo preveda tale eventualità e sempre che si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti o da costituirsi entro specifici limiti temporali. In ogni caso, si prevede la nullità dei patti finalizzati a liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o al fiduciante il saldo netto derivante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito. *Al riguardo va sottolineato come tale previsione costituisca specifica applicazione alla disciplina del contratto in esame del principio generale che ispira le disposizioni codicistiche in tema di divieto del patto commissorio (si vedano in particolare gli articoli 1963 e 2744 del codice civile).* I decreti legislativi delegati dovranno, altresì, prevedere che, qualora i beni concessi in garanzia vengano sostituiti durante il rapporto, il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, in tale eventualità, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario.

Per quanto, invece, attiene al *contratto di fiducia a scopo assistenziale*, si stabilisce che i decreti legislativi adottati dal Governo debbano prevedere che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e fare salve le disposizioni a tutela dei legittimari. Qualora il beneficiario della liberalità sia una persona disabile, si prevede peraltro una deroga alle norme a tutela dei legittimari. *Si segnala in proposito l'opportunità di un ulteriore approfondimento dei profili concernenti la possibilità di una deroga alle norme a tutela dei legittimari, qualora il beneficiario del contratto di fiducia con finalità assistenziale sia una persona disabile. La formulazione proposta appare infatti suscettibile di consentire tale deroga, nell'interesse del disabile, al di là dei ristretti limiti entro i quali la stessa è ammessa nell'unico precedente che è stato possibile rinvenire (si tratta dell'articolo 692 del codice civile). La relazione di accompagnamento giustifica tale previsione "alla luce della particolare condizione del soggetto", ma in proposito si osserva che se la predetta condizione non giustifica in generale una deroga alle norme in questione - al di là della limitata ipotesi di cui al citato articolo 692 - non emerge, ad una prima lettura, come possa ragionevolmente giustificarla in questo specifico caso esclusivamente in relazione al particolare strumento negoziale utilizzato.*

La successiva **lettera e)** stabilisce che i decreti legislativi delegati disciplinino i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, ovvero del soggetto terzo nominato per far valere gli obblighi del fiduciario. *Al riguardo si evidenzia innanzitutto, sul piano redazionale, l'opportunità di valutare l'inserimento nella lettera e) di un esplicito riferimento alla figura dell'eventuale beneficiario e quindi, più in generale, l'opportunità di specificare ulteriormente, già in sede di delega, quali siano i rimedi attivabili - e da parte di quali soggetti - in caso di violazione da parte del fiduciario degli obblighi imposti sul medesimo. Per quanto tali aspetti possano essere desumibili - quantomeno in termini essenziali - dall'inserimento del nuovo istituto nel sistema dei contratti potrebbe forse essere*

*utile un maggior dettaglio nella previsione di delega al fine di semplificare il lavoro del legislatore delegato.*

- In base a quanto previsto dalla **lettera f)**, i suddetti decreti dovranno disciplinare anche l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendicontazione.
- Ai sensi della **lettera g)**, dovrà essere disciplinata anche la cessazione del fiduciario dall'incarico. A tal riguardo, dovrà essere prevista la possibilità della sua sostituzione anche da parte del giudice, nonché l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetti del rapporto.
- In base a quanto previsto dalla successiva **lettera h)**, dovranno altresì essere disciplinate: la durata del contratto, la revoca/rinuncia del fiduciario, la possibilità di nomina di un fiduciario provvisorio da parte del giudice.
- La **lettera i)** prevede, poi, che vengano disciplinate le cause di scioglimento del contratto di fiducia. Tra di esse, dovrà essere compresa l'unanime deliberazione in tal senso dei beneficiari, sempre che siano pienamente capaci di agire. *A quest'ultimo riguardo si segnala l'anomalia di una causa di scioglimento del contratto che si sostanzia nella manifestazione di volontà di soggetti che sono terzi rispetto alle parti del contratto e rispetto ai quali sembrerebbe poter venire in rilievo più naturalmente solo la facoltà di rinuncia al beneficio ad essi derivante dal contratto medesimo.*
- La **lettera l)** stabilisce, inoltre, che vengano determinate le ipotesi in cui gli effetti del contratto in esame possano scaturire da sentenza del giudice.
- Ai sensi della successiva **lettera m)**, dovrà essere prevista l'applicabilità della disciplina della fiducia anche qualora i relativi effetti derivino da testamento, salvo quanto statuito dall'articolo 627 del codice civile.  
Il citato articolo 627 del codice civile, nel disciplinare la *Disposizione fiduciaria*, stabilisce l'inammissibilità dell'azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Tali disposizioni non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
- La **lettera n)** stabilisce, inoltre, che la disciplina della fiducia contenga una specifica previsione circa l'applicabilità della stessa anche all'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari.
- In base alla successiva **lettera o)**, dovranno essere dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alle seguenti discipline: di tutela dei creditori; sul contratto a favore di terzo; sulla cessione dei crediti futuri; degli strumenti finanziari.

- In base alla successiva **lettera p)**, dovranno essere dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori.
- La delega contenuta nell'articolo in commento si preoccupa, inoltre, di assicurare la trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina. A tal fine, la **lettera q)** prevede che i decreti legislativi delegati assicurino in ogni caso il coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.
- La **lettera r)**, infine, contiene un criterio di delega con il quale si rende possibile al legislatore delegato coordinare la nuova regolamentazione del contratto di fiducia con la vigente disciplina fiscale sul *trust*.

Tale disciplina è recata dall'articolo 73 del *Testo unico delle imposte sui redditi*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai sensi del citato articolo 73, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Tra i citati enti diversi dalle società, si comprendono - oltre alle persone giuridiche - le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Lo stesso articolo precisa poi che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del medesimo testo unico (*Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni*

*del Testo unico delle imposte sui redditi*), in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Il **comma 7**, infine, reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## **LA DIRETTIVA DELL'ALLEGATO A**



**DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE DEL 14 AGOSTO 2009  
RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI  
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**

La direttiva in esame modifica la direttiva 2001/112/CE, che ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l'allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius* (norma Codex 247-2005), adottata dalla Commissione del *Codex* in occasione della sua ventottesima sessione (4-9 luglio 2005). In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito "succo di frutta a base di succo concentrato". La suddetta norma, nonché il codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN) stabilisce dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato: tali valori sono ora contenuti nel nuovo allegato V.

Il valore Brix è una misura delle sostanze allo stato solido dissolte in un liquido: nell'industria alimentare indica il contenuto dei solidi solubili espressi come g/100 g di saccarosio e costituisce un requisito di qualità, assicurando che il prodotto finito abbia, mediamente, le stesse caratteristiche di un succo ottenuto direttamente dalla spremitura del frutto.

**Il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1° gennaio 2011:** la direttiva in esame è l'unica contenuta nell'Allegato A.



## **LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B**



**DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 MAGGIO 2009, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI DI IMPRESE DI DIMENSIONI COMUNITARIE (RIFUSIONE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)**

La direttiva in titolo mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. L'ammodernamento della pregressa normativa comunitaria sulla materia avrebbe comportato l'apporto di modifiche sostanziali alla Direttiva 94/45/CE<sup>60</sup>; per ragioni di chiarezza si è quindi deciso di procedere alla rifusione di tale direttiva. Ciò con l'obiettivo di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE e di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

A tal fine l'articolo 1 istituisce un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.

L'articolo 2 reca le definizioni generali utilizzate nella direttiva, mentre l'articolo 3 si sofferma sulla nozione di impresa 'controllante', ovvero che esercita un'influenza dominante su un'impresa 'controllata'. Tale legame di influenza si riscontra quando un'impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto di un'altra impresa;
- dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale di un'altra impresa
- può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 4, la direzione centrale dell'impresa o del gruppo è responsabile dell'istituzione di un comitato o di una procedura per l'informazione e la consultazione. In assenza di un rappresentante designato, se la direzione non è situata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), la responsabilità spetta allo stabilimento o all'impresa che impiega il più alto numero di lavoratori in uno Stato membro.

---

<sup>60</sup> Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

La negoziazione per l'istituzione del suddetto comitato (o della procedura) è avviato, ai sensi dell'articolo 5, dalla direzione centrale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. A tal fine viene istituita una delegazione speciale di negoziazione, composta dai rappresentanti dei lavoratori eletti o nominati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro in cui l'impresa è presente. La delegazione speciale negozia un accordo scritto con la direzione in vista di definire il funzionamento del comitato aziendale europeo e le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Il contenuto dell'accordo è definito dall'articolo 6, mentre l'articolo 7 sancisce l'applicabilità di una serie di prescrizioni accessorie, che devono soddisfare le disposizioni indicate nell'allegato I alla direttiva in recepimento.

L'articolo 8 statuisce in ordine alla riservatezza delle informazioni fornite ai membri della delegazione speciale e del comitato aziendale, nonché agli esperti eventualmente incaricati. L'articolo 9 disciplina il funzionamento del comitato aziendale europeo e della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori; l'articolo 10 statuisce in ordine al ruolo e alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori; l'articolo 11 detta norme sull'osservanza della direttiva in recepimento, mentre l'articolo 12 chiarisce le relazioni con altre disposizioni comunitarie e nazionali. L'articolo 13 statuisce in merito all'adeguamento degli accordi nell'eventualità di modifiche significative della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi vigenti o di contrasto tra disposizioni di accordi applicabili. L'articolo 14, nel disciplinare gli accordi vigenti, individua le imprese non soggette agli obblighi derivanti dalla direttiva in commento. L'articolo 15 stabilisce in capo alla Commissione europea il consueto obbligo di relazionare agli organi comunitari sull'attuazione della direttiva; l'articolo 16 detta norme sul relativo recepimento (**il termine ultimo scade il 5 giugno 2011**), mentre l'articolo 17 abroga la direttiva 94/45/CE con effetto dal 6 giugno 2011, data di entrata in vigore completa della direttiva in commento. L'articolo 18 ne disciplina l'entrata in vigore e l'articolo 19 ne elenca i destinatari. Gli allegati II e III, infine, recano - rispettivamente - i riferimenti della direttiva abrogata (con le relative modifiche e i termini di recepimento nel diritto interno) e la tavola di concordanza con la direttiva in esame.

**DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2009, SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI.**

Nel piano d'azione sull'immigrazione legale del 21 dicembre 2005, la Commissione ha presentato cinque proposte legislative relative a diverse categorie di cittadini di paesi terzi. La direttiva in titolo costituisce la prima proposta prevista da tale piano d'azione, stabilendo le condizioni e le procedure di ammissione dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi e definendo, al contempo, anche le condizioni ed i diritti relativi al soggiorno nello Stato di rilascio e negli altri Stati membri, per i periodi superiori a tre mesi.

Le norme della direttiva - che hanno la finalità di facilitare l'ammissione dei suddetti cittadini attraverso l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'area UE e la relativa semplificazione procedurale, nonché di migliorare lo *status* giuridico di chi è già presente sul territorio europeo - si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che svolgono lavori altamente qualificati ed ai loro familiari. Quanto disposto dalla direttiva non si applica invece a tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in forza di una particolare protezione (*status* di rifugiato, protezione internazionale) o per altri differenziati motivi (*status* di ricercatore, familiare di cittadini dell'Unione, soggiornante di lungo periodo, soggetto che può accedere sul territorio dello Stato membro grazie ad accordi internazionali, lavoratore stagionale, lavoratore distaccato nell'ambito di una prestazione di servizi).

Per essere ammessi i candidati, oltre a non costituire un problema di ordine pubblico per lo Stato interessato, devono possedere:

- un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante ed altamente qualificato di durata almeno annuale (con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato, soglia salariale che gli Stati membri possono abbassare a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi);
- un documento di viaggio valido o un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine;
- la prova che beneficiano di un'assicurazione contro le malattie;
- per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e, per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori.

Sono naturalmente fatte salve tutte le condizioni più favorevoli stabilite dal diritto comunitario o da accordi bilaterali tra gli Stati interessati. Le norme della

direttiva non costituiscono deroga a quelle sulle quote di ingresso che sono decise autonomamente dai singoli Stati dell'Unione europea.

L'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno è certificata dalla Carta Blu UE, valida da 1 a 4 anni ovvero, se il contratto di lavoro ha una durata inferiore ai termini indicati, per il periodo corrispondente alla sua durata, aumentata di tre mesi. La domanda di rilascio della Carta deve essere presentata obbligatoriamente dal candidato o dal suo datore di lavoro. La risposta è notificata entro un termine di 90 giorni dalla presentazione. In caso di accettazione, il beneficiario ottiene le agevolazioni necessarie per l'ottenimento di un visto.

E' previsto che gli Stati membri possano limitare l'accesso al lavoro per le attività che, per legge, sono riservate ai cittadini nazionali o dell'Unione o cittadini SEE (ad esempio attività che comportano una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia di interessi generali dello Stato).

Sono cause del respingimento della domanda di Carta blu UE:

- la presentazione di documenti falsificati od ottenuti con la frode;
- la decisione dello Stato membro di accordare, alla luce della situazione del mercato del lavoro, la preferenza ai cittadini dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Paesi terzi che beneficiano di uno *status* favorevole in virtù del diritto comunitario (soggiornano legalmente o sono residenti di lungo periodo desiderosi di trasferirsi in tale Stato membro);
- le quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o le politiche in favore delle assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di lavoro qualificato nei paesi di origine o il fatto che il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o di occupazione illegale.

Se il titolare non dovesse avere più risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza dover ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superasse i tre mesi consecutivi o si registrasse più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità del documento, la Carta potrebbe essere revocata. Questa peraltro potrebbe non essere rinnovata per ragioni di ordine, sicurezza e sanità pubblica ovvero per la mancata comunicazione del proprio indirizzo da parte del richiedente.

La Carta dà ai cittadini dei paesi terzi ed alla loro famiglia il diritto di:

- entrare e soggiornare nello Stato membro di rilascio, uscirne e passare attraverso gli altri Stati membri;

- accedere al mercato del lavoro nel settore interessato;
- beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l'istruzione e la formazione professionale;
- essere riconosciuti nello *status* di soggiornante di lungo periodo se sono rispettati determinati requisiti con conseguente possibilità di rilascio di permesso di soggiorno.

Due anni di lavoro regolare danno diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato e 18 mesi di residenza legale in un Paese allo spostamento in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi, come già richiamato, i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi).

Il soggiorno in altri Stati membri è autorizzato con procedura identica a quella attivata per il primo ingresso. Il secondo Stato membro può decidere di non consentire al cittadino del paese terzo di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia stata presa dalla propria autorità competente; tuttavia la domanda potrà essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato. In caso di diniego del secondo Stato ad accesso avvenuto nel suo territorio, il primo Stato è tenuto a riammettere immediatamente nel proprio, senza procedure formali, il titolare di Carta blu ed i suoi familiari.

Per quanto riguarda l'attuazione delle norme e gli obblighi informativi, la direttiva stabilisce che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri forniscano annualmente alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di Paesi terzi a cui viene rilasciata, rinnovata, revocata o rifiutata una Carta blu UE, sulle loro nazionalità e professioni e sui loro familiari. Ogni tre anni inoltre, e per la prima volta nel 2014, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'applicazione della direttiva, proponendo eventuali modifiche utili.

**Il termine per il recepimento delle norme è fissato alla data del 19 giugno 2011.**



**DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, CHE INTRODUCE NORME MINIME RELATIVE A SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

La direttiva in oggetto introduce un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, e stabilisce norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto (fatta salva dunque la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme più rigorose).

I datori di lavoro hanno l'obbligo di verificare che il cittadino di paese terzo che intendono impiegare disponga di regolare permesso di soggiorno, di tenerne copia e di informare le autorità competenti dell'inizio del rapporto di lavoro.

Le sanzioni in caso di violazione del divieto di assunzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e includono sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, e il pagamento dei costi di rimpatrio. I datori di lavoro sono altresì tenuti a pagare ogni retribuzione arretrata al cittadino di paese terzo assunto illegalmente, sulla base di un livello di remunerazione pari almeno al salario minimo previsto dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, e un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che avrebbero dovuto pagare in caso di assunzione legale. Sono previsti altresì meccanismi che consentano ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare domanda e ottenere esecuzione di una sentenza nei confronti dei rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, se del caso, possono anche essere soggetti a esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni e aiuti pubblici, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri, per un periodo da uno a cinque anni; a esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di appalto; al rimborso di prestazioni, sovvenzioni e aiuti pubblici concessi fino a dodici mesi prima dell'assunzione illegale; a chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.

Nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante.

La violazione del divieto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare costituisce reato: nel caso in cui sia reiterata; nel caso in cui riguardi l'impiego simultaneo di un numero significativo di lavoratori irregolari; nel caso in cui sia accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento; nel caso in cui il datore di lavoro sia al corrente che il cittadino di paese terzo assunto irregolarmente sia vittima della tratta di esseri umani; nel caso in cui l'assunzione illegale riguardi un minore. In tutti questi casi, gli Stati membri sono tenuti a irrogare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

La direttiva include misure che consentano di estendere la responsabilità per l'assunzione illegale di cittadini di paesi terzi anche alle persone giuridiche, per le quali sono previste sanzioni di carattere finanziario.

Gli Stati membri devono predisporre meccanismi volti ad agevolare le denunce da parte dei cittadini di paesi terzi; in caso di assunzione di minori e di condizioni di particolare sfruttamento può essere prevista la concessione di permessi di soggiorno di durata limitata.

Gli Stati membri devono infine garantire che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio, previa identificazione dei settori a più alta incidenza di assunzioni irregolari.

**Il termine per l'attuazione della direttiva è fissato al 20 luglio 2011.**

**DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM)**

La presente direttiva rifonde la direttiva sugli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari (OICVM), che era stata oggetto di numerose modifiche e che richiedeva alcuni miglioramenti. Nel fissare le norme applicabili a questi organismi, la direttiva mira a rendere maggiormente efficiente il mercato dei fondi di investimento.

Innanzitutto, fissa le modalità di autorizzazione e gli obblighi relativi agli OICVM. Questi ultimi, che dovranno essere autorizzati dallo Stato membro di origine, possono assumere forma contrattuale (fondi comuni di investimento, gestiti dalle società di gestione), statutaria (società di investimento) o di trust. Le società di gestione saranno autorizzate dallo Stato membro di origine se, oltre ad essere conformi ai requisiti della direttiva, dispongono di un capitale di almeno 125 mila euro. La direttiva introduce la possibilità, per una società di gestione, di svolgere la sua attività in un altro Stato membro, per mezzo di una succursale, o in virtù del principio della libera prestazione di servizi. Quanto alle società di investimento, per potersi costituire dovranno disporre di un capitale di almeno 300 mila euro.

La direttiva prevede, inoltre, le fusioni transfrontaliere e nazionali di OICVM, che devono essere autorizzate dallo Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione.

Introduce, poi, norme relative alle strutture *master-feeder*, in base alle quali un OICVM *feeder* è un OICVM che investe almeno l'85% del proprio patrimonio in un altro OICVM. Un feeder può detenere fino al 15% del suo patrimonio in liquidità detenute a titolo accessorio, in strumenti finanziari derivati, o in beni mobili e immobili.

Altra innovazione della direttiva è quella di inserire il concetto di "informazioni chiave", nell'ambito degli obblighi riguardanti le informazioni da comunicare agli investitori. In particolare, le informazioni chiave dovranno comprendere, tra l'altro, il tipo di OICVM, i suoi obiettivi e la sua politica di investimento, gli scenari di *performance*, una valutazione dei rischi e delle possibilità di rendimento. Tali informazioni, contenute in un unico documento, dovranno essere comprensibili agli investitori, senza alcun riferimento ad altri documenti. Oltre al documento sulle informazioni chiave, le società di gestione e le società di investimento dovranno continuare a produrre un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi di investimento che gestiscono.

Infine, la presente direttiva semplifica l'attuale procedura di notifica per gli OICVM che commercializzano le proprie quote in un altro Stato membro.

**Il termine indicato per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 giugno 2011.**

**DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 CONCERNENTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/48/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2000/46/CE**

La direttiva riesamina ed aggiorna le norme relative agli istituti di emissione di moneta elettronica e alla vigilanza prudenziale della loro attività, al fine di sviluppare un mercato unico in questo settore, garantendo pari condizioni a tutti i prestatori di servizi a pagamento.

Innanzitutto, per "moneta elettronica" la direttiva intende qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non rientra però in questa definizione il valore monetario immagazzinato in strumenti utilizzati per acquistare beni o servizi nella stessa sede dell'emittente o in base a un accordo commerciale con l'emittente, ovvero, ad esempio, le tessere per il carburante, per il trasporto pubblico, i buoni pasto. Per "istituto di moneta elettronica" si intende qualsiasi persona giuridica autorizzata ad emettere moneta elettronica. Altri emittenti di moneta elettronica, a cui si applica la direttiva, sono gli enti creditizi, gli uffici postali autorizzati a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali che agiscano in veste pubblica.

La direttiva sancisce le condizioni per l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Innanzitutto, stabilisce che essi dovranno disporre un capitale iniziale di almeno 350 mila euro. Potranno disporre anche di fondi propri, purché non siano inferiori al capitale iniziale. Per le attività di emissione di moneta elettronica i fondi dovranno rappresentare almeno il 2% della media della moneta elettronica in circolazione. Per le attività diverse dall'emissione, elencate dalla direttiva, i fondi sono calcolati in base alla direttiva sui servizi di pagamento del mercato interno. Gli istituti di moneta elettronica dovranno tutelare i fondi ricevuti e tale protezione dovrà essere effettiva al più tardi entro cinque giornate operative dopo l'emissione di moneta elettronica.

Quanto all'emissione e alla rimborsabilità, la direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che gli istituti emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi, vietando la concessione di interessi o altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica sancite dalla direttiva. Inoltre, su richiesta del detentore, gli istituti dovranno rimborsare, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore della moneta elettronica detenuta, secondo le condizioni stabilite nel contratto tra l'emittente e il detentore. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione se il contratto lo prevede e solo in alcuni casi: se è richiesto prima della scadenza

del contratto; se il detentore recede dal contratto prima della scadenza dello stesso o se è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Infine, la direttiva introduce norme per le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali, identiche a quelle previste per gli istituti di pagamento.

**Il termine indicato per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 aprile 2011.**

**DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 25 AGOSTO 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA**

L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'adeguamento al progresso scientifico e tecnologico delle norme mediche che costituiscono i requisiti minimi per l'idoneità fisica e mentale alla guida di veicoli a motore, così come previste dall'allegato III della direttiva 2006/126/CE. L'opportunità di un tale adattamento delle norme comunitarie è peraltro già contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva del 2006. Questa direttiva prevede anche la possibilità per gli Stati membri di imporre norme più severe dei requisiti minimi europei (art. 5), rendendo così possibile l'esistenza di requisiti in parte difformi fra uno Stato membro e l'altro. E' dunque anche in vista di una armonizzazione delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di veicoli a motore che il Consiglio ha inteso modificare la direttiva 2006/126 nella parte che disciplina tali norme.

Gruppi di lavoro appositamente istituiti e composti da specialisti nominati dagli Stati membri hanno consigliato di prendere maggiormente in considerazione le menomazioni del campo visivo, il diabete e l'epilessia come patologie mediche che possono incidere sull'idoneità alla guida. Sulla base delle relazioni degli specialisti è stato predisposto l'aggiornamento dell'allegato III della direttiva 2006/126, che è anche conforme al parere del Comitato per le patenti di guida.

La presente direttiva sostituisce i punti 6, sulla vista, 10, sul diabete mellito, 12, sull'epilessia, dell'allegato III della direttiva 2006/126, con altrettanti punti aggiornati, ognuno diviso in misure diverse a seconda del tipo di patente di guida del conducente, come specificato al punto 1 dello stesso allegato. Le misure previste vanno dall'interdizione alla guida ad un rilascio o rinnovo della patente di guida subordinato a valutazioni mediche appropriate, secondo precisi parametri e a scadenza più o meno ravvicinata.

Secondo l'art. 2 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (avvenuta il 26 agosto 2009).

**Il termine per il recepimento è quindi scaduto il 15 settembre scorso. Ai fini dell'esercizio della delega, si applica il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del disegno di legge (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria).**



**DIRETTIVA 2009/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO**

La direttiva in titolo, che i Paesi membri, ai sensi dell'articolo 10, sono tenuti a **recepire entro il 1° gennaio 2012**, è volta a rafforzare le misure di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente definendo un quadro normativo minimale uniforme a livello comunitario; essa stabilisce l'adozione da parte delle nuove stazioni di servizio, nonché di quelle esistenti in fase di ristrutturazione, di un sistema di recupero dei vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore.

Già la direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994<sup>61</sup> relativa al controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio ha disposto misure finalizzate al recupero dei vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio (la cosiddetta "fase I" del recupero dei vapori di benzina).

La nuova direttiva, a sua volta, avvia il “sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina”, disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita.

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri dovranno assicurare che le nuove stazioni di servizio siano equipaggiate con il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto sia superiore a 500 m<sup>3</sup> all'anno o se quello effettivo o previsto sia superiore a 100 m<sup>3</sup> all'anno e se sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

Lo stesso obbligo dovrà essere disposto per le stazioni di servizio esistenti che siano oggetto di una ristrutturazione completa o, entro il 31 dicembre 2018, che presentino un flusso superiore a 3.000 m<sup>3</sup> all'anno. Escluse dall'obbligo saranno

---

<sup>61</sup> Nel nostro ordinamento, alla direttiva è stata data attuazione attraverso una pluralità di disposizioni normative: Decreto-legge del 24 gennaio 1996, n. 33, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*; Decreto-legge del 27 maggio 1996, n. 294, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*; Decreto-legge del 30 novembre 1995, n. 508, recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonché di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici*; Decreto-legge dell'11 giugno 1996, n. 315, recante *Modifiche alla legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico*.

invece le stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore.

Con il recepimento della direttiva, gli Stati membri dovranno altresì assicurare che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85% come certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione europee o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale (articolo 4) e che almeno una volta l'anno sia assicurata una verifica dell'efficienza di tali impianti (articolo 5). L'articolo 5 stabilisce inoltre l'obbligo per le stazioni di servizio di informativa ai consumatori circa l'installazione del sistema di recupero dei vapori di benzina attraverso l'esposizione di un cartello o di un adesivo posti sul distributore di benzina medesimo o nelle sue immediate vicinanze.

Gli Stati membri dovranno infine determinare le disposizioni relative alle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da infliggere in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla direttiva, nonché definire tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione (articolo 6).

**DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)**

La Direttiva 2009/127/CE integra la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006<sup>62</sup>, già ridenominata "nuova direttiva macchine", volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

Nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE rientrano:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine (concetto che costituisce una delle novità della direttiva).

La Direttiva n. 127 stabilisce i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente, applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine.

Le tipologie di macchine a cui si riferisce la Direttiva in esame sono:

- semoventi;
- trainate;
- montate sui veicoli;
- semimontate;
- aerotrasportate e fisse;
- portatili e tenute a mano;
- motorizzate o azionate manualmente;
- munite di camera di pressione.

In particolare disciplina i requisiti essenziali che le macchine devono rispettare prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; l'elaborazione delle norme tecniche, specifiche per le diverse categorie di macchine, alle quali i costruttori si devono conformare è demandato agli organismi di normalizzazione (che elaborano le specifiche tecniche sul consenso di tutte le parti interessate). Le

---

<sup>62</sup> Recepita con D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

macchine per l'applicazione degli agrofarmaci, infatti, devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente agli agrofarmaci.

**Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 giugno 2011 e applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre.**

**DIRETTIVA 2009/128/CE (CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI)**

La Direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

L'Unione Europea con questa Direttiva per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, "al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi". La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue in questo caso attraverso un quadro di azioni per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale.

Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva e mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie, ovvero i Piani d'azione nazionale (PAN), entro il 2014.

I piani d'azione devono prevedere le misure e i tempi per ridurre i rischi legati all'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, prevedere l'introduzione della difesa integrata e biologica per ridurre anche l'utilizzo di tali prodotti, e incoraggiare lo sviluppo di tecniche non chimiche di difesa delle colture. Dal 2014 gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno adottare i principi della difesa integrata delle colture.

Il PAN stabilisce due livelli di adeguamento rispetto alla Direttiva, uno definito IPM "base" e l'altro "avanzato". L'adesione all'IPM avanzata prevederà il rispetto delle Norme Tecniche regionali, valutate dal Comitato nazionale per la difesa integrata.

Per quanto riguarda il programma "IPM base" le aziende avranno a loro disposizione dei documenti di indirizzo al fine di attuare i principi della difesa integrata. I documenti di indirizzo principali saranno rappresentati da:

- Linee guida nazionali di difesa integrata;
- Manuale sulle tecniche della difesa integrata e controllo integrato delle infestanti;
- Manuale sulle tecniche di agricoltura biologica.

Entro il 2014 gli stati membri dovranno aver stabilito le condizioni necessarie per assicurare l'applicazione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata.

Entro il 2016 tutte le attrezzature irroratrici dei prodotti fitosanitari devono essere ispezionate almeno una volta, e con il sistema a regime, il primo controllo deve essere eseguito entro 5 anni dall'acquisto del nuovo, con controlli successivi ogni 3 anni. In Italia l'ENAMA (Ente Nazionale di Meccanizzazione Agraria) metterà a punto i protocolli per l'esecuzione di questi controlli.

Gli ulteriori elementi introdotti dalla Direttiva n. 128 sono:

- obbligo di sottoporre ad ispezione le attrezzature per la distribuzione dei pesticidi;
- adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni di manipolazione, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e degli imballaggi dei prodotti fitosanitari;
- adozioni di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile;
- divieto di irrogazione aerea (saranno previste deroghe per casi circoscritti e giustificati);
- informazione e sensibilizzazione degli utilizzatori professionali e non, a ai consumatori anche attraverso siti web.

**Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 2011.**

**DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/22/CE RELATIVA AL SERVIZIO UNIVERSALE E AI DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI**

La direttiva in esame apporta modifiche alle direttive 2002/22/CE (servizio universale) e alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche) che fanno parte di un 'pacchetto' normativo di cinque direttive sulle comunicazioni elettroniche approvato nel 2002. Questo pacchetto è sottoposto ad un riesame periodico al fine di determinare se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati. La direttiva in esame ha l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in Europa, rafforzando determinati diritti dei consumatori e degli utenti e garantendo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili ed assicurino un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati di carattere personale.

La direttiva 2009/136/CE consiste di quattro articoli: il primo riguarda le modifiche alla direttiva 2002/22/CE, il secondo contiene le modifiche alla direttiva 2002/58/CE, il terzo articolo modifica il regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (aggiungendo la direttiva 2002/58/CE nell'elenco che compare nell'allegato del regolamento, tra le direttive che contengono norme sulla protezione degli interessi dei consumatori). Il quarto ed ultimo articolo riguarda **il recepimento della direttiva stessa, il cui termine è fissato al 25 maggio 2011.**

Per quanto riguarda le modifiche recate alla direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica si osserva che:

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti, la direttiva del 2002 viene modificata per accrescere la trasparenza dei prezzi a vantaggio dei consumatori imponendo agli operatori l'obbligo di pubblicare informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate e in forma facilmente accessibile, permettendo ai terzi di utilizzare le tariffe pubblicate ed imponendo alle autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di rendere queste guide disponibili. Le Autorità nazionali di regolamentazione hanno la competenza di esigere dagli operatori una migliore trasparenza

tariffaria, nonché informazioni chiare sulle eventuali restrizioni dell'accesso a contenuti ed applicazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quantomeno da un'impresa, e sia in grado di supportare trasmissioni vocali, facsimile e dati a una velocità che consenta l'accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie disponibili. Gli Stati membri devono provvedere affinché sia comunque garantita l'accessibilità a postazioni di telefonia fissa per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

Allo scopo di facilitare l'utilizzo e l'accesso alle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili viene trasformata la facoltà data agli stati membri di adottare misure specifiche in un obbligo. Le Autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che gli operatori pubblichino informazioni destinate agli utenti finali sulla qualità dei servizi offerti anche per gli utenti disabili. Inoltre gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di emergenza.

Gli Stati membri, nell'ambito dell'attività di sorveglianza dell'evoluzione delle tariffe, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori formule tariffarie per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete.

Le Autorità nazionali di regolamentazione devono fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, e quelle che detengono un rilevante potere di mercato sono sottoposte ad obblighi normativi fissati dalle stesse Autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri devono garantire ai consumatori la libertà di scegliere l'operatore che fornisce la connessione di rete, sottoscrivendo contratti chiari, dettagliati e facilmente comprensibili.

Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione infatti devono pubblicare informazioni trasparenti, comparabili adeguate ed aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti. Tali informazioni devono essere pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.

Viene inoltre introdotta nella legislazione europea una disposizione che garantisce agli utenti disabili la scelta e l'accesso ai servizi di comunicazione a condizioni equivalenti a quelle della maggior parte degli utenti finali.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico possano essere repertoriati negli elenchi e possano accedere al servizio di consultazione elenchi.

Viene modificato l'articolo relativo ai servizi di emergenza e al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri devono provvedere affinché l'accesso a tale numero unico sia garantito da tutti gli operatori e dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica e si obbligano altresì a informare i cittadini in merito all'esistenza e all'uso di tale numero. Viene inoltre introdotto un articolo relativo ai numeri armonizzati destinati a servizi di valenza

sociale "116" con le relative disposizioni per gli Stati membri affinché provvedano all'attivazione e diffusione delle informazioni su tali servizi.

In merito all'accesso ai numeri e ai servizi, gli Stati membri devono provvedere, tramite le pertinenti autorità, affinché - ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo che gli utenti interessati abbiano scelto diversamente - gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i numeri dei servizi di telefonia mobile e i numeri di chiamata gratuita all'interno della Comunità.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, senza che siano applicate tariffe distorsive della concorrenza. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione devono essere effettuati nel più breve tempo possibile, le Autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia dei contratti e della fattibilità tecnica, ma senza che l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento ecceda il giorno lavorativo.

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche apportate alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche), si ribadisce lo scopo della norma comunitaria, che mira ad assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare con riferimento alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. La direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazioni pubbliche nella Comunità, e riguarda la sicurezza del trattamento (i dati personali devono essere accessibili solo a personale autorizzato per fini legalmente autorizzati), la tutela dei dati personali archiviati, gli obblighi del fornitore di servizi di comunicare alle persone interessate ogni violazione, anche accidentale, dei dati personali.

Per quanto concerne le comunicazioni indesiderate, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di posta elettronica al fine di commercializzazione diretta è consentito solo nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano manifestato preliminarmente il loro consenso.

Gli Stati membri determinano le sanzioni, eventualmente anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva, provvedono affinché l'Autorità nazionale competente disponga delle risorse e delle competenze necessarie per applicare e controllare l'attuazione della direttiva e fanno in modo che le Autorità nazionali adottino misure volte ad assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali in attuazione della normativa europea.



**DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 2002/19/CE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ALLE RISORSE CORRELATE, E ALL'INTERCONNESSIONE DELLE MEDESIME E 2002/20/CE RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

La direttiva n. 140 del 2009 reca modifiche a tre direttive del cosiddetto "Pacchetto telecom" recante la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare sono oggetto di modifica la direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), la "direttiva accesso" (n. 2002/19/CE) e la "direttiva autorizzazioni" (2002/20/CE).

L'**articolo 1** della direttiva n. 140 introduce modifiche a gran parte della direttiva quadro n. 21. La direttiva reca le definizioni di base del settore delle comunicazioni elettroniche; detta disposizioni sulle autorità nazionali di regolamentazione; introduce la nozione di potere di mercato e detta regole per la concessione di alcune risorse indispensabili come le radiofrequenze, i numeri o i diritti di passaggio. In relazione al campo di applicazione della direttiva, si ricorda che esso si estende a tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, comprendendo la telefonia vocale fissa, le comunicazioni mobili a larga banda, nonché la televisione via cavo e satellitare. I contenuti di servizi forniti sulle reti di comunicazione elettronica, come i contenuti trasmessi via radio o i servizi finanziari, ne sono invece esclusi. Lo stesso vale per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni per rendere più agevole l'accesso agli utenti disabili. A tale proposito si osserva che la definizione della disciplina relativa a tali apparecchiature è stata inserita tra le finalità della direttiva quadro con le modifiche introdotte dalla direttiva n. 140. Inoltre, sempre in virtù della novella della direttiva in commento, il nuovo par. 3-*bis* stabilisce che tutti i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti accesso ed uso delle reti da parte di utenti finali "devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali" come fissati dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto comunitario. La direttiva n. 140 modifica, poi, talune definizioni della direttiva quadro e ne inserisce di nuove.

La direttiva n. 140 incide, poi, sulla disciplina relativa alla autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Le ANR si configurano quali organismi indipendenti, giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Ai principi di imparzialità e trasparenza cui deve conformarsi l'azione delle ANR, la nuova formulazione del par. 3 dell'articolo 3 della direttiva quadro aggiunge il riferimento alla tempestività degli interventi e l'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare sufficienti risorse umane e finanziarie alle stesse ANR. Il nuovo par.

3-*bis* stabilisce inoltre che le ANR, responsabili della regolamentazione *ex ante* dei mercati, non devono accettare istruzioni da nessun altro organismo. I nuovi par. 3-*ter* e 3-*quater* stabiliscono che le ANR collaborino con il BEREC, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche istituito dal Regolamento (CE) n. 1211/2009, tenendo conto dei pareri e delle posizioni da questa assunti.

L'articolo 4 della direttiva quadro è finalizzato ad assicurare meccanismi nazionali efficienti per ricorrere contro una decisione dell'ANR dinanzi ad un organo indipendente. In seguito a modifica introdotta dalla direttiva n. 140, gli Stati membri forniscono le informazioni sul ricorso alla Commissione e al BEREC. Sono inoltre introdotte modifiche all'articolo 5, relativo agli obblighi di comunicazione di informazioni alle ANR da parte delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, e all'articolo 6, relativo ai meccanismi di consultazione e trasparenza in occasione dell'adozione di provvedimenti che abbiano un impatto rilevante nel settore. All'articolo 7, relativo al consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, sono aggiunti due articoli: gli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, che fissano la procedura per l'adozione di talune misure correttive adottate dalle ANR e recano disposizioni di attuazione relative alle stesse.

L'articolo 8 della direttiva quadro reca gli obiettivi e i principi dell'attività delle autorità nazionali che possono essere ricondotti alla promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, allo sviluppo del mercato interno, alla promozione degli interessi dei cittadini europei. Il nuovo par. 5 dell'articolo 8 specifica che nel perseguire gli obiettivi così delineati, le autorità applichino principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Ai sensi del nuovo articolo 8-*bis*, gli Stati membri collaborano fra loro e con la Commissione per attuare la pianificazione strategica, il coordinamento e l'armonizzazione dello spettro radio nell'Unione europea.

L'articolo 9 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla gestione delle radiofrequenze nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Le imprese che intendono trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze devono notificare tale intenzione alle autorità nazionali che vigilano affinché tali operazioni non ostacolino la libera concorrenza. Limitazioni alla regola generale secondo la quale nelle bande di frequenze dichiarate disponibili possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie e forniti tutti i tipi di servizi può incontrare limitazioni solo in relazioni a gravi motivi quali la protezione della salute pubblica, il mantenimento degli standard tecnici, la promozione della coesione sociale e della diversità culturale e linguistica e del pluralismo, evitare usi inefficienti. Il nuovo articolo 9-*bis* dispone in ordine ai procedimenti di riesame delle eventuali limitazioni ai diritti d'uso delle radiofrequenze esistenti e l'articolo 9-*ter* reca disposizioni sul trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso.

L'articolo 10 obbliga gli Stati membri a garantire, attraverso le autorità nazionali, il controllo l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono a tal fine procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso.

L'articolo 11 dispone in ordine alla concessione di diritti di passaggio (la possibilità da parte di un'impresa di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse). Nell'esaminare una domanda per la concessione di diritti di passaggio l'autorità competente deve agire in base a procedure trasparenti e pubbliche, nonché "semplici" ed "efficaci", secondo la nuova formulazione introdotta dalla direttiva n. 140, applicate senza discriminazioni né ritardi, entro sei mesi (tale termine è stato inserito con la novella della stessa direttiva n. 140).

L'articolo 12 reca disposizioni relative alla coesistenza e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica: si tratta dei casi in cui gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica. Tali decisioni sono connesse a limitazione degli accessi alle strutture dovute ad esigenze di protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza pubbliche o all'impossibilità di riprodurre le infrastrutture. La nuova formulazione introduce ulteriori specificazioni, rispetto alla disciplina previgente, in particolare richiamando il rispetto del principio di proporzionalità e le diverse tipologie di strutture che possono essere interessate dai provvedimenti di cui al presente articolo.

L'articolo 13 della direttiva quadro, in materia di separazione contabile e rendiconti finanziari delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi, non è oggetto di modifica.

Dopo l'articolo 13 la direttiva n. 140 inserisce un intero capitolo III-bis, composto da due articoli, dal titolo "Sicurezza e integrità delle reti e dei servizi". Gli Stati membri sono chiamati ad assicurare che le imprese che forniscono reti o servizi adottino misure adeguate, anche preventive, per assicurarne la sicurezza e l'integrità. Ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità delle reti deve essere comunicata all'autorità nazionale di regolamentazione competente, che a sua volta informa le ANR degli altri Stati membri e l'ENISA, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Le ANR, inoltre, devono avere la possibilità di impartire istruzioni vincolanti alle imprese e di disporre di poteri di indagine ai fini della sicurezza e dell'integrità delle reti e dei servizi. Le imprese, inoltre, devono fornire all'autorità tutte le informazioni necessarie a tali fini e hanno obbligo di sottostare ad una verifica sulla sicurezza effettuata da un organismo indipendente e qualificato.

La direttiva n. 140 introduce, poi, alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Capo IV ("Disposizioni comuni"). La definizione di impresa che dispone di un significativo potere di mercato, cioè le imprese che godono di una posizione tale da consentirle di comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai

clienti e, in definitiva, dai consumatori, rimane nella sostanza immutata rispetto alla formulazione previgente. Modifiche sono indistintamente introdotte alla disciplina relativa alle procedure per la individuazione e definizione dei mercati e per l'analisi degli stessi. A tale proposito si ricorda che la Commissione europea è incaricata di adottare una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti, tenendo conto del parere del BEREC. Questa raccomandazione mira ad individuare i mercati le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari (cioè le altre direttive del "Pacchetto telecom"). Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione accerta che un mercato non è realmente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone loro gli appropriati obblighi di regolamentazione. Ai fini della "normalizzazione" del settore, la Commissione pubblica un elenco di norme non obbligatorie nella Gazzetta ufficiale intese a favorire l'armonizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 18, sull'interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale, reca norme finalizzate ad incoraggiare i fornitori di servizi di televisione digitale interattiva ad utilizzare un'interfaccia di programmi d'applicazione (API) aperta e, conseguentemente, i fornitori delle apparecchiature digitali televisive ad applicare un'API aperta. Si ricorda che la sigla "API" (*Application Programme Interface*) designa un'interfaccia software tra le applicazioni e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

Riguardo al problema dell'armonizzazione delle norme, la Commissione ha la possibilità di pubblicare una raccomandazione o una decisione con tale finalità, qualora siano state rilevate divergenze nell'applicazione delle presenti disposizioni nei vari Stati membri (art. 19). L'ANR deve garantire la risoluzione delle controversie che è chiamata ad emettere entro un termine di quattro mesi una decisione vincolante. In caso di controversia transfrontaliera le parti possono investire il BEREC che pubblica un parere sulle misure da adottare.

Infine, la direttiva n. 140 sostituisce l'Allegato II sui criteri per accertare l'esistenza di una posizione dominante (si osserva che l'Allegato I, sulla raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, è oggetto di abrogazione insieme all'articolo 27 sulle disposizioni transitorie). Tra le caratteristiche caratterizzanti l'esistenza di posizione dominante in un mercato, il nuovo allegato II della direttiva enuncia, a titolo esemplificativo, le seguenti: scarsa elasticità della domanda, analoghe quote di mercato, forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione, integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura, mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente, mancanza di potenziale concorrenza.

L'**articolo 2** della direttiva in commento novella la direttiva n. 19 del 2002, "direttiva accesso", la quale impone agli Stati membri di garantire che non vi sia alcuna limitazione che possa impedire alle imprese di uno Stato membro o di diversi Stati membri di negoziare accordi di accesso e/o di interconnessione. Inoltre la direttiva prevede che tutti gli operatori di rete hanno il diritto e, se le altre imprese titolari di autorizzazione lo richiedono, l'obbligo di negoziare l'interconnessione reciproca per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva impone quindi agli operatori obblighi di varia natura: trasparenza (articolo 9); non discriminazione (articolo 10); separazione contabile (articolo 11); obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse di rete, ad esempio quello di concedere l'accesso a terzi determinati elementi o risorse di rete o di negoziare in buona fede e non revocare accessi già concessi (articolo 12); obblighi in materia di controllo dei prezzi o recupero dei costi prevedendo, ad esempio, l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi (articolo 13); obbligo di separazione funzionale (articolo 13). L'articolo 15 prevede che gli obblighi suddetti devono essere pubblicati in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, escludendo comunque la pubblicazione di informazioni riservate o di segreti aziendali.

L'**articolo 3** della direttiva n. 140 reca modificazioni alla direttiva n. 20 del 2002, "direttiva autorizzazioni". La modifica all'articolo 2 ("Definizioni") ha espunto la nozione di "interferenza dannosa" e mantiene invece sostanzialmente inalterata la definizione di "autorizzazione generale": con essa si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che stabilisce i diritti alla fornitura di reti o servizi e stabilisce obblighi specifici per il settore, in conformità a quanto stabilito dalla stessa direttiva. Gli Stati membri sono chiamati ad incoraggiare il regime delle autorizzazioni generali. Accanto al regime generale permane comunque la possibilità di concedere diritti individuali d'uso. In relazione ai diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, la novella della direttiva n. 140 all'articolo 5 specifica le condizioni che giustificano la concessione dei diritti individuali: evitare interferenze dannose; preservare la qualità tecnica del servizio; assicurare un utilizzo efficiente dello spettro delle radiofrequenze; conseguire obiettivi di interesse generale.

Il testo della direttiva come novellato introduce poi una serie di specificazioni in ordine al contenuto, alla durata, alla titolarità della concessione, nonché a diversi aspetti procedurali che devono essere comunque informati ai principi di apertura, obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La direttiva introduce quindi modifiche in relazione all'osservanza delle condizioni contenute nell'autorizzazione generale e dei relativi obblighi, nonché alle informazioni richieste, ulteriormente specificando i poteri di controllo delle autorità nazionali a tale riguardo.

L'**articolo 4** della direttiva n. 140 abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale. L'**allegato** alla stessa direttiva

reca modifiche all'allegato della "direttiva autorizzazioni" contenente l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (parte B) e i diritti d'uso dei numeri (parte C).

Si ricorda infine che in allegato alla presente direttiva è inserita la "Dichiarazione della Commissione sulla neutralità della rete" nella quale la Commissione sottolinea l'importanza del mantenimento dell'apertura e della neutralità di Internet.

**La direttiva fissa il termine di recepimento al 25 maggio 2011.**

**DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009, RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA (VERSIONE CODIFICATA)**

La direttiva in oggetto provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina.

L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrando nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi

devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), **non è previsto un termine di recepimento espresso. Rimangono, tuttavia, fermi i termini di recepimento nel diritto nazionale previsti dall'art. 36 e dall'allegato VI.**

**DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2009, CHE MODIFICA VARIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Il documento normativo in oggetto modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per introdurre degli adeguamenti di carattere tecnico.

Dalla lettura in combinato disposto delle due direttive si evince che le maggiori innovazioni sono state introdotte sulle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica. Difatti la direttiva 2006/112/CE testualmente non applicava il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e soprattutto ai gasdotti transfrontalieri.

Oggetto della direttiva 2003/92/CE era invece garantire l'applicazione del regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. L'intervento della direttiva in esame, quindi, è volto a rendere uniforme la disciplina e a chiarire l'ambito di applicazione del regime speciale e la relativa esclusione come prodotti soggetti ad accisa, estendibile dunque ad ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità e a ogni rete connessa a un siffatto sistema.

La direttiva 2009/162/UE interviene per assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano, infatti, la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente, evitando così ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. A tal proposito, ritenendo obsoleto un controllo preventivo della Commissione per pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta su questi beni, la direttiva in oggetto interviene per introdurre una procedura semplificata di consultazione preliminare del comitato IVA, volta a garantire che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati in presenza di riduzione di aliquota da parte di uno Stato membro in questo settore estremamente sensibile.

Tramite la direttiva in oggetto, la Bulgaria e la Romania, in relazione alla loro adesione, sono autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone; si integra così la portata applicativa della direttiva 2006/112/CE.

Ultimo elemento di rilievo introdotto riguarda il diritto di detrazione, che sorge soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale; a tal proposito si precisa che qualora i beni immobili non siano utilizzati esclusivamente ai fini connessi

all'attività professionale del soggetto passivo, non è applicabile la detrazione dell'IVA se non per la parte di uso del bene destinata all'attività dell'impresa.

Benché i beni immobili e le relative spese siano sicuramente il settore più a rischio, visto il frequente uso promiscuo di questo tipo di beni, la questione si pone anche in relazione ai beni mobili di natura durevole; a tal proposito la direttiva fornisce la possibilità agli Stati membri di adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

**Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame con effetto al 1 gennaio 2011.**

**DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO, DEL 16 MARZO 2010, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE FACOLTATIVA E TEMPORANEA DEL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI A RISCHIO DI FRODI**

La direttiva in oggetto interviene a modificare la direttiva 2006/112/CE - altresì detta "Direttiva IVA" - nel senso di autorizzare gli Stati membri a prevedere che, per le operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE), l'obbligo di versare l'IVA spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione.

Tale misura, necessaria e urgente per combattere le frodi in materia di IVA, particolarmente frequenti nel settore degli scambi di quote ed emissioni, si applicherà fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni. All'atto di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione sull'ambito di applicazione prescelto, sulle misure di accompagnamento e sui criteri di valutazione che dovrebbero consentire di testare l'efficacia del meccanismo stesso nella lotta contro le frodi.

Su tali criteri di valutazione, gli Stati membri sono altresì chiamati a presentare, entro il 30 giugno 2014, una relazione dettagliata.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione su G.U., e si applica fino al 30 giugno 2015.

Essendo una direttiva che autorizza (e non obbliga) gli Stati membri a prevedere il meccanismo sull'inversione contabile limitatamente ad alcune operazioni, non è previsto un termine di recepimento.

Si applica pertanto l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge comunitaria, che fissa il termine di recepimento, per le direttive che non lo indicano, in **dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.**



**DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO DEL 16 MARZO 2010,  
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI  
RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE**

La direttiva 2010/24/UE stabilisce le norme ai sensi delle quali gli Stati membri devono fornire, nel territorio di uno Stato membro, l'assistenza reciproca al recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell'Unione relativi a imposte, dazi, taluni contributi e altre misure.

Il funzionamento del mercato interno è garantito dalla neutralità fiscale che si viene in tal modo a creare e dalla possibilità di eliminare misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere volte a prevenire frodi e perdite di bilancio. L'obiettivo postosi, al fine di favorire una reale assistenza reciproca, è facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tenendo conto delle tipologie sempre crescenti di istituti giuridici e in un'ottica di copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione.

La direttiva in oggetto stabilisce che ciascuno Stato deve individuare e comunicare alla Commissione l'autorità competente presso la quale viene designato un ufficio centrale di collegamento responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare a recuperare i crediti, disponendo della facoltà di effettuare tutte le indagini amministrative necessarie per ottenerle, oltre a notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali misure. L'efficacia della procedura di assistenza come disciplinata dalla direttiva in questione attribuisce all'autorità adita anche la competenza, qualora sussista domanda di recupero proveniente dall'autorità richiedente, nel procedere alla riscossione di crediti sorti con esecuzione nello Stato richiedente o nell'adottare misure cautelari per garantirne il recupero.

Al fine di assicurare una procedura omogenea e risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato, la direttiva in esame disciplina l'adozione di un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato adito, nonché la predisposizione di un modulo standard per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito.

Nel prevedere una disciplina volta alla risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione, l'azione di contestazione deve essere promossa dall'interessato dinanzi all'istanza competente dello Stato membro richiedente e l'autorità adita deve sospendere qualsiasi procedura di esecuzione iniziata.

A tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, lo Stato adito è posto nelle condizioni di poter recuperare le spese sostenute presso il debitore.

La direttiva amplia il suo ambito d'azione prevedendo che le informazioni trasmesse nell'ambito dell'assistenza reciproca possano essere utilizzate nello

Stato membro che le riceve per scopi diversi, qualora ciò sia ovviamente consentito da entrambe le legislazioni nazionali.

Il campo peculiare di applicazione della materia, volto all'istituzione di un sistema uniforme di assistenza al recupero nell'ambito del mercato interno, crea le condizioni affinché gli Stati membri non siano nelle condizioni di perseguire autonomamente gli obiettivi di uniformità, efficacia ed efficienza richiesti e si pone dunque come indispensabile la possibilità di intervento dell'Unione in base al principio di sussidiarietà ai sensi dell'art 5 del Trattato.

**La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011.**

**TABELLA DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE**  
(aggiornata al 17 settembre 2010)



### Elenco Procedure: 140

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2010_2008	Mancata trasmissione del report relativo all'uso di energia da risorse rinnovabili (direttiva 2001/77/CE)	ENER		Energia	Dir. 2001/77/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0526	Modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo	SANCO		Salute	direttiva 2010/34/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0525	Modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat	SANCO		Salute	direttiva 2010/2/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0524	Modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti	MOVE		Trasporti	direttiva 2009/149/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0523	Modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio	ENVI		Salute	direttiva 2009/99/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	attivo nell'allegato I della direttiva						
2010_0522	Modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfa-cloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2009/93/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0521	Modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2009/92/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0520	Modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2009/86/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0519	Modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva	ENVI		Salute	direttiva 2009/85/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0518	Modifica le direttive 66/401/CEE,	SANCO		Agricoltura	direttiva 2009/74/CE	Mancato	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, e alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE.					recepimento	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0517	Qualità dell'aria ambiente, per un'aria più pulita in Europa.	ENVI		Ambiente	direttiva 2008/50/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0516	Contratti di credito ai consumatori e abrogazione della direttiva 87/102/CEE.	SANCO		Tutela dei consumatori	direttiva 2008/48/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0515	Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.	SANCO		Affari economici e finanziari	direttiva 2007/43/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0514	lotta ai nematodi a cisti della patata e abrogazione della direttiva 69/465/CEE	SANCO		Agricoltura	direttiva 2007/33/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0375	Modifica dell'allegato I della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti	SANCO		Salute	direttiva 2009/159	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.						TCE)
2010_0374	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor.	SANCO		Salute	dir.2009/155	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0373	Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate.	SANCO		Salute	dir.2009/153	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0372	Retifica della direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE al fine di iscrivere alcune sostanze come sostanze attive.	SANCO		Salute	dir. 2009/146	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0371	Modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.	SANCO		Salute	dir.2009/130	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0370	Modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio	SANCO		Salute	dir. 2009/129	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.						(ex art. 226 TCE)
2010_0369	Modifica della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate.	SANCO		Salute	dir.2009/120	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0368	Modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metomil.	SANCO		Salute	dir.2009/115	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0367	Modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.	MOVE		Trasporti	dir.2009/26	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0366	Modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e	ENVI		Ambiente	dir.2008/112	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	delle miscele.						
2010_0365	Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione).	SANCO		Agricoltura	dir. 2008/90	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0256	Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione	SANCO		Salute	dir. 2010/0001/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0124	Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	ENVI		Ambiente	dir. 2009/29/CE dir. 2003/87/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0123	Mancato recepimento della direttiva 2009/118/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	SANCO		Agricoltura	Dir. 2009/118/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2010_0122	Mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione Reg. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	TREN		Trasporti	dir. 2009/5/CE Reg. 3820/85 Reg. 3821/CEE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0121	Mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni tachigrafici, che modifica la dir. 2006/22/CE	TREN		Trasporti	dir. 2009/4/CE dir. 2006/22/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0119	Mancato recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive	INFSO		Comunicazioni	Dir. 2007/65/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0117	Mancato recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	TREN		Trasporti	dir. 2007/59/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0115	Mancato recepimento della	ENVI		Ambiente	Dir. 2007/60/CE	Mancato	Messa in mora

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni					recepimento	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell' assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Regolamento 1408/71	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4583	Etichettatura dei prodotti alimentari	SANCO		Salute		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4513	Certificazione di bilinguismo prevista per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano (DPR 26 luglio 1976, n. 752)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento 1612/68	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	industriale nel Comune di Cengio (Savona)						TCE)
2009_4393	Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari (Provincia di Sondrio)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento CEE n. 1612/68	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4310	Valutazione d'impatto ambientale per i lavori in località IS MOLAS (Sardegna)	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4056	Applicazione della dir. 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 nella pubblicità delle autovetture	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/94	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2356	Non corretto recepimento della direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali.	INFSO		Tutela dei consumatori	Dir. 2002/58/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2320	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE	MOVE		Trasporti	Dir. 2006/22/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2275	Cattiva applicazione della	TAXUD		Fiscalita'	Dir. 1992/12/CEE	Violazione	Messa in mora

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa.			Dogane	(artt. 8 e 9)	diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI		Ambiente	dir. 2002/96/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 56 Trattato, art. 43 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2009_2235	Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/42/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	JLS	C-379/10	Giustizia		Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso	TREN		Energia		Violazione diritto	Parere motivato Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	alle reti di trasporto del gas naturale					comunitario	(ex art. 226 TCE)
2009_2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica.	TREN		Energia	reg. 1228/2003	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale.	MARK		Comunicazioni		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari	SANCO		Tutela dei consumatori	Direttiva 2002/65/CE - art. 7, par. 4 e par. 5; art. 3, par. 1, punto 1, lett. b); art. 6, par. 2, lett. c).	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2086	Valutazione d' Impatto ambientale - Applicazione della direttiva 85/337/CEE.	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE modificata dalle Dir. 97/11/CE e 2003/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		Ambiente	Dir. 1991/271	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al	INFSO		Comunicazioni	Dir. 2003/98/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	riutilizzo delle informazioni del settore pubblico					comunitario	(ex art. 226 TCE)
2009_0515	Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol	ENTR		Salute	dir.2008/47	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_0374	Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	TREN		Trasporti	Dir. 2009/46/CE, dir. 2006/87/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	TREN		Trasporti	dir. 2008/126/CE, dir. 2006/87/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_0369	Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce una Infrastruttura per	ENVI		Ambiente		Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	l'informazione territoriale nella Comunità europea (InspIre)						TCE)
2008_4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MARK		Appalti	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2008_4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA.	TAXUD		Fiscalità' e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	ENTR		Energia	Dir. 1998/34/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 49 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	TREN		Trasporti	Art. 1 Regolamento (CEE) N. 4055/86	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
							TCE)
2008_4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	TAXUD		Fiscalita' Dogane	dir. 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi d'investimento stranieri in Italia (OICVM)	TAXUD		Fiscalita' Dogane	Dir. 85/611/CEE, art. 40 TCE e art. 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2355	Mancata presentazione delle relazioni sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	TREN		Trasporti	Dir. 2001/96/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile	TREN		Trasporti	Reg. CEE 2320/2002 e Reg. 1217/2003	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2194	Qualita dell'aria:valori limite PM10	ENVI		Ambiente	Dir. 1996/62/CE; Dir.1999/30/CE, Dir. 2008/50/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da	TAXUD		Fiscalita' Dogane	Dir. 2003/96/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	parte della Regione Friuli-Ve-Giulia						
2008_2097	Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	TREN		Trasporti	Dir. 2001/14/CE, dir. 91/440/CEE, 95/18/CE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPCC (2008/1/CE)	ENVI		Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	SANCO		Salute	Dir.2000/29/CE, Dir.1994/3/CE	Violazione diritto comunitario	Parete motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2008_0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	EMPL	C-291/10	Lavoro e affari sociali	Dir. 2005/47/CE	Mancato recepimento	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2007_4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia a causa di normativa interna	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art. 28 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4717	Applicazione dell'articolo 13 della direttiva 96/82/CE(Seveso) nella provincia di Trieste	ENVI		Ambiente	Dir. 1996/82/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	ENVI		Ambiente	Dir. 2000/60/CE, dir. 2008/32/CE, 2008/105/CE, 2009/31/CE.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 98/59/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	TREN		Trasporti	Regolamento 3577/92	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_4601	Compatibilità della normativa italiana relativa allo stabilimento di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento	MARK		Libera prestazione dei servizi stabilimento	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)	MARK		Libera prestazione dei servizi stabilimento	Dir. 2005/36/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2007_4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	ENTR		Agricoltura	Dir.1998/34/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	ENTR		Salute	Dir. 93/42/CEE; Dir. 90/385/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo).	TAXUD		Fiscalità' Dogane	dir. 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il	ENTR		Libera circolazione	Direttiva 98/83/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258 TFUE

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	consumo umano			delle merci		comunitario	(ex art. 226 TCE)
2007_2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci).	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2443	Non conformità della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 273/2004 sui precursori di droghe e loro commercio tra la Comunità e i Paesi terzi	ENTR	C-19/10	Salute	Reg. n.273/2004	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2284	Carenza nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca.	FISH		Pesca	Reg. (CEE) 2847/93 Reg. (CEE) 2371/2002 Reg. (CEE) 643/2007	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalità e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro).	COMP	C-99/02	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-99/02.	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Dir. 2006/12/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	TREN		Energia	Dir. 2001/77/CE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_4780	Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso Trebbia, Emilia Romagna).	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Artt.12,18,39,46 e 56 TCE. Artt. 28,31, 40 e 41 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2550	Regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Dir.2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2535	Attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.2002/73/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999	Violazione diritto	Messa in mora complementare

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.				CE, Sentenza C-207/05.	comunitario	Art. 260 TFUE
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 2000/78/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	TREN		Energia	Dir. 2002/91/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2006_2315	Compatibilità comunitaria della legislazione della Regione Lombardia in materia di progetti di cave. Valutazione di impatto ambientale.	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 35 del decreto legislativo 151/2001)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 76/207/CEE; Dir. 2002/73/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-573/08	Ambiente	Dir. 79/409/CEE	Violazione diritto	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art.

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
						comunitario	226 TCE)
2006_2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero unico di emergenza europea 112.	INFSO	C-539/07	Comunicazioni	Dir. 2002/22/CE.	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi	JLS	C-486/09	Affari interni	Reg. (CE) 1030/2002	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2057	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità.	TREN		Energia	Dir. 2003/54/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2023	Non corretta applicazione della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	TREN		Trasporti	Dir.95/21/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica.	COMP		Comunicazioni	Dir. 2002/21/CE, Dir. 2002/20/CE e Dir. 2002/77/CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi).	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 e 30 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
2005_4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria	SANCO	C-383/08	Libera circolazione delle merci	Dir. 2000/13/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia)	ENVI		Ambiente	Dir. 1992/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2005_2198	Compatibilità comunitaria della fissazione di tariffe professionali massime degli avvocati.	MARK	C-565/08	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 43e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	BUDG	C-423/08	Fiscalita' Dogane	Reg 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici : differenza tra uomini e donne	EMPL	C-46/07	Lavoro e affari sociali	Art. 141 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 260 TFUE
2005_2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto della libera fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio.	TAXUD	C-571/08	Fiscalita' Dogane	Art.9 Dir.95/59/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-164/09	Ambiente	Art.9 Dir. 79/409/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in	TAXUD	C-540/07	Fiscalita' Dogane	Artt.56 Trattato nonchè 31 e 40	Violazione diritto	Sentenza Art. 258 TFUE (ex

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.				Accordo SEE	comunitario	art. 226 TCE)
2004_4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga.	ENVI		Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) in caso di mancato rispetto delle norme.	FISH		Pesca	Reg. 244/2003 e 2371/2002 CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI		Ambiente	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato.	AGRI	C-47/09	Libera circolazione delle merci	art. 3 dir. 2000/36 e art. 2 n. 1 lett. a) dir. 2000/13	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_5046	Progetto di realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	ENVI	C-304/05	Ambiente	Dirr.1979/409/CE e 1992/43/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla	BUDG	C-334/08	Fiscalita' Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2,	Violazione diritto	Sentenza Art. 258 TFUE (ex

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.				6, 10, 11 e 17 Reg. 1150/2000	comunitario	art. 226 TCE)
2003_4506	Non corretta trasposizione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche (rocce da scavo).	ENVI	C-442/06	Ambiente	Dir.1999/31/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalita' Dogane	Art.90 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2003_2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	ENVI	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir.2000/53	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2003_2182	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare per gli anni 1998-2002.	BUDG	C-239/06	Fiscalita' Dogane	Regg. 1552/89 e 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228 TCE
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43 Trattato	Violazione	Parere motivato

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
	Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).					diritto comunitario	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.1975/442/CEE e Dir. 1991/689/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia.	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409/CEE e 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2000_5152	Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di varese - bacino fiume Olona	ENVI	C-293/05	Ambiente	Dir.1991/271/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
1999_4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI)	ENVI	C-383/02	Ambiente	Dir. 1975/442/CEE, Dir. 1991/156/CEE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
1998_4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG).	ENVI	C-447/03	Ambiente	Dir.1975/442/CEE	Violazione diritto	Decisione ricorso Art. 260

Numero Procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme Comunitarie	Inadempienza	Fase
1998_2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI	C-491/08	Ambiente	Dir. 1992/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti.	FISH	C-249/08	Pesca	Reg.(CEE) 2241/87; Reg.(CEE) 3094/86	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
1985_0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	BUDG	C-387/05	Fiscalita' Dogane	Reg. 77/2891	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



## Ultimi dossier del Servizio Studi

232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"
234	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. <u>Edizione provvisoria</u>
235	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di università <i>Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente</i>
236	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Tabella delle corrispondenze Edizione provvisoria
237	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2266 "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia"
238	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
239	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2259 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati"
240	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
241	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria"
242	Dossier	Partecipazione alla 65 <sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 23-25 settembre 2010)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".